

**Studio Legale
Avv. Tommaso De Fusco**

Patrocinante in Cassazione c.f. DFSTMS68E11B963R
C.so Garibaldi n.153 - 84123 SALERNO
Comunicazioni e avvisi ex artt. 133, 136 e 176 c.p.c. fax 089254499 -
Posta elettronica avvtommasodefusco@pec.ordineforense.salerno.it

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

**RICORSO N. 2736/2016 DEL REGISTRO RICORSI AVANTI AL TAR
LAZIO-ROMA SEZIONE PRIMA QUATER.**

**ADEMPIMENTO ALL'ORDINANZA CAUTELARE TAR LAZIO -ROMA
SEZIONE PRIMA QUATER, N. 6850/2017 REG. PROV. CAU.
PUBBLICATA IL 19/12/2017, CHE HA DISPOSTO LA NOTIFICA
MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI ATTRAVERSO LA
PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DELLA RESISTENTE
AMMINISTRAZIONE DI UN SUNTO DEL GRAVAME E DEI
SUCCESSIVI MOTIVI AGGIUNTI; INDICAZIONE DEI
CONTROINTERESSATI DEGLI ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO
AUTORIZZATORIO DELLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

SUNTO DEL GRAVAME

Con ricorso notificato il 12 febbraio 2016, **PAONE Salvatore Claudio**, nato a Casoria (NA) il 08/09/1980, C.F.: PNASVT80P03B990H, rappresentato e difeso giusta procura speciale a margine del ricorso, dal sottoscritto **avv. Tommaso De Fusco** (C.F.: DFSTMS68E11B963R) del foro di Salerno, unitamente al quale elettivamente domicilia in Roma alla Via Tiburtina n. 352 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Sellaro c.f.: SLLGPP82M18B774O, pec giuseppesellaro@ordineavvocatiroma.org, (si indica come numero di fax per le comunicazioni di Cancelleria 089254499, pec: avvtommasodefusco@pec.ordineforense.salerno.it),

ricorreva CONTRO IL MINISTERO DELL'INTERNO - in persona del Ministro p.t., ope legis domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12.

**NEL RICORSO DI CHE TRATTASI SI CHIEDEVA L'ANNULLAMENTO,
PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DEI SEGUENTI ATTI:**

1. elenco generale recante le votazioni delle prove scritte, mai notificato, reso visibile su portale riservato Internet "doppiavela" dal 17-18/12/2015, relativamente alla non ammissione alla prova orale per votazione insufficiente (26/50) del ricorrente, del concorso interno nazionale per titoli di servizio ed esami per l'accesso al corso di formazione a n. 1400 posti per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia in data 24.09.2013;
2. dell'elenco dei candidati idonei alle prove orali mai notificato, e del quale si sconosce la esistenza di eventuale provvedimento di approvazione, reso visibile su portale riservato Internet "doppiavela" dal 17-18/12/2015, relativamente alla non inclusione del ricorrente;
3. del verbale della commissione esaminatrice n. 132 del 08/07/2015, inerente la correzione dell'elaborato del ricorrente, conosciuto a seguito di accesso agli atti relativamente alla attribuzione di voto insufficiente e del relativo allegato alla parte in cui al n.ro di busta 3535 reca il voto 26 ed il giudizio: "trattazione che lascia taluni aspetti non adeguatamente sviluppati del quesito";
4. di tutti i verbali e gli atti connessi della Commissione esaminatrice, in quanto lesivi della posizione del ricorrente, anche di estremo ignoto;
5. nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche di estremo ignoto, comunque ostativo all'accoglimento del ricorso.

FATTO

Con il ricorso introduttivo, il cui contenuto si rappresenta anche ai fini dell'integrazione del contraddittorio, il ricorrente ha impugnato, in sintesi, la valutazione attribuita alla prova d'esame scritta.

Il ricorrente, infatti, con apposita istanza, avendone i requisiti, partecipava al

concorso interno, per titoli di servizio ed esami per l'accesso al corso di formazione a n. 1400 posti per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia in data 24.09.2013 e pubblicato sul Bollettino ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno del 26.09.2013 – Supplemento straordinario n. 1/24 bis. Dopo aver superato la fase preselettiva, il candidato svolgeva la prova scritta. Nello specifico la traccia del tema da svolgere era la seguente:

Il candidato, dopo aver descritto gli elementi costitutivi della struttura del reato, illustri le speciali situazioni in cui una norma autorizza, impone o tollera un fatto che di regola è vietato dalla legge penale, con particolare riguardo a quelle previste dagli articoli 51 e 53 del codice penale.

Quindi, con la divulgazione dell'elenco dei risultati delle prove scritte innanzi impugnato, il ricorrente apprendeva della non ammissione alla prova orale.

Sta di fatto che l'elaborato del ricorrente è ben più che sufficiente, o quantomeno sufficiente, alla luce dei criteri di valutazione degli elaborati, determinati con verbale n. 37 del 17/12/2014, oltre che delle disposizioni di legge appresso richiamate. Tali criteri sono i seguenti: *rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato sviluppo delle tematiche in essa indicate; completezza della trattazione ed esattezza di eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; correttezza grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; coerenza logica nella descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia.*

Il ricorrente, pertanto, al fine di evidenziare le illegittimità sollevate con i motivi di ricorso, in conformità della prassi giurisprudenziale amministrativa, procedeva con un'attività comparativa e di verifica. La valutazione, è strumentale all'esame delle censure di legittimità e, pertanto, non può non essere presa in considerazione,

altrimenti si determinerebbe un ambito di operazioni totalmente sottratto ad ogni sindacato di valutazione giurisdizionale e, pertanto, non è finalizzata ad ottenere la sostituzione della valutazione dell'Amministrazione con quella del Giudice adito.

Pertanto, l'elaborato del ricorrente, come può essere apprezzato dal comune operatore giuridico che abbia competenza in materia di diritto e procedura penale, ovvero con l'ausilio di consulenza tecnica, appare compiutamente esaustivo della traccia svolta e rispondente ai criteri indicati dalla commissione. Ciò a maggior ragione alla luce della raffrontabilità della prova del ricorrente con numerose altre prove ritenute idonee, offerte in comparazione.

Inoltre, l'andamento statistico dei voti alle prove scritte attribuiti dall'Amministrazione, evidenziava profili di illegittimità afferenti la non applicazione di tutti i criteri valutativi sopra riportati, ricordando che, come da Bando di Concorso, la valutazione è espressa in cinquantésimi, con soglia di sufficienza individuata a 35/50.

GLI ATTI IMPUGNATI VENIVANO RITENUTI ILLEGITTIMI PER I SEGUENTI MOTIVI DI

DIRITTO

PRIMO MOTIVO DEL RICORSO. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 51, 97 COST.; VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990 PER CARENZA DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO, ARBITRARIETÀ, ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12, COMMA 1 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N. 487; ERRONEITÀ DELLA VALUTAZIONE DELL'ELABORATO DEL RICORRENTE; VIOLAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE; ECCESSO DI POTERE.

Esaminando analiticamente l'elaborato del ricorrente, come evidenziato dal parere depositato in atti redatto dal C.T. Prof. Avv. Filippo Meluso (già: Commissario della Polizia di Stato, docente di materie giuridiche presso le Scuole di Polizia di Caserta e Foggia, docente a Contratto presso l'Università degli Studi di Salerno, dirigente di Enti Locali, Presidente di Commissione di Esami per il concorso nella Polizia Locale, comandante di Polizia Locale, Autore di pubblicazioni giuridiche), della cui eccellenza professionale non vi è modo di dubitare, si rileva che l'elaborato dell'odierno ricorrente meritava un giudizio più elevato di quello assegnato dalla Commissione esaminatrice.

Nello specifico, lo svolgimento del tema di cui alla traccia sopra riportata si articola in quattro parti:

la prima parte di carattere generale imperniata sulla struttura del reato; la seconda tratta le speciali situazioni in cui una norma autorizza, impone o tollera il fatto che di regola è vietato dalla legge penale; la terza tratta della scriminante prevista dall'art.51; la quarta della scriminante prevista dall'art 53.

L'elaborato del ricorrente contiene la trattazione esaustiva di tutti gli argomenti e i richiami normativi sono appropriati. Gli elementi costitutivi del reato sono compiutamente descritti e le fattispecie contenute negli artt. 51 e 53 cp trattate senza errori, per cui l'elaborato è idoneo a raggiungere ovvero superare la votazione minima di 35/50.

A titolo di comparazione, si richiamavano solo alcuni dei numerosi elaborati che presentavano carenze, errori, ed altre illegittimità, che la Commissione esaminatrice ha ritenuto sufficienti.

Tutti gli elaborati offerti a comparazione sono stati ritenuti sufficienti, con voto 35/50 e giudizio "trattazione limitata all'essenziale". Tale giudizio è lo stesso replicato in tutti i compiti con voto 35/50.

Il giudizio riportato dal ricorrente è pertanto irragionevole ed arbitrario.

È possibile affermare che nella procedura di cui trattasi gli elaborati offerti a comparazione non si possono ritenere superiori a quello del ricorrente.

Da quanto innanzi non può che concludersi che la Commissione esaminatrice ha violato le norme indicate in epigrafe ed in particolare i criteri di valutazione, ponendo in essere un sicuro eccesso di potere.

SECONDO MOTIVO DEL RICORSO. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 241/90 E DELL'ART. 97 COST., ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, INGIUSTIZIA, PERPLESSITÀ E SVIAMENTO; VIOLAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE ANCHE IN COMPARAZIONE AGLI ELABORATI IDONEI; ECCESSO DI POTERE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Indubbiamente, in ambiti di discrezionalità tecnica, allorquando devono essere emanati, come nella specie, giudizi di valore, l'esame della legittimità non può comportare la sostituzione della valutazione della Amministrazione con quella del giudice amministrativo, però, quando è necessario verificare la congruità delle operazioni svolte dall'Amministrazione al fine di rispondere ad esigenze di legittimità, quali la violazione del criterio di proporzionalità, il difetto di valutazione, l'omessa attenta valutazione dei fatti (nel caso di specie, di considerazione di quanto rappresentato nell'elaborato), non può non rilevarsi che una valutazione, sia pure strumentale per l'esame di censure di legittimità, va necessariamente eseguita, altrimenti si determinerebbe un ambito di operazioni totalmente sottratto ad ogni sindacato di valutazioni in ambito ricorsistico, sia giurisdizionale che amministrativo.

A tal fine l'attività comparativa sopra richiamata, evidenzia che l'elaborato del ricorrente appare chiaramente preferibile a quelli offerti in comparazione (che

hanno ottenuto la sufficienza). (Consiglio di Stato Sez. I^a Parere N. 02800/2013 del 18/06/2013 reso nell'Affare 04854/2012; Consiglio di Stato sentenza n. 5959 del 2 dicembre 2014).

Affinché ciò si verifichi occorrono tre condizioni: 1) un potere discrezionale della P.A.; 2) uno sviamento di tale potere; 3) la prova dello sviamento, necessaria per far venire meno la presunzione di legittimità dell'atto.

Nel caso in esame viene infatti in considerazione un'attività amministrativa tipicamente discrezionale, quale quella svolta da una commissione di concorso, la quale, pur nel rispetto dei parametri di legalità, imparzialità, buona amministrazione, ragionevolezza e trasparenza, ai quali sempre si deve ispirare, può fruire ex lege, di un margine di apprezzamento, più o meno ampio, nell'attività valutativa attribuitale.

Tale discrezionalità, intesa come facoltà di scelta tra più comportamenti giuridicamente leciti per il soddisfacimento dell'interesse pubblico e per il perseguimento di un fine rispondente alla causa del potere esercitato, presuppone sempre e comunque una ponderazione comparativa di più interessi cd. secondari rispetto ad un interesse cd. primario. In ogni caso i principi di salvaguardia degli interessi dei singoli (in questo caso i candidati al concorso), devono essere rispettati.

Il ricorrente, censura l'operato della commissione esaminatrice per eccesso di potere dovuto a difetto di istruttoria anche comparativa, e lamenta il mancato rispetto dei criteri di valutazione nell'esercizio dell'attività discrezionale svolta dall'Amministrazione.

TERZO MOTIVO DEL RICORSO. ILLOGICITA' ED IRRAGIONEVOLEZZA; VIOLAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DI CUI AL VERBALE N. 37 DEL 17/12/2014;

VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990 PER CARENZA DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA, VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12, COMMA 1 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N. 487; ERRONEITÀ DELLA VALUTAZIONE DELL'ELABORATO DEL RICORRENTE. ECCESSO DI POTERE.

Il caso specifico che ci occupa, è stato oggetto di studio approfondito dal Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche dell'Università Sapienza di Roma, che ha eseguito una valutazione del concorso in oggetto, come da relazione per Prof. Alessandro Polli depositata in atti.

Dall'elenco totale dei voti si rileva che dei 6.237 elaborati valutati dalla Commissione ben 3.176 sono stati valutati con un voto multiplo di 5; se a tali compiti si aggiungono anche quelli valutati con 28 (l'unico punteggio ricorrente che si sottrae alla regolarità di multipli di 5) la numerosità sale a 4.077 elaborati. In altri termini, su un totale di 50 voti (da 1/50 a 50/50) in astratto attribuibili dalla Commissione, il 65,4% degli elaborati è stato valutato con una gamma di appena 7 tipi di voto. Tale dato evidenzia una asimmetria di voti che porta alla seguente plausibile conclusione: la valutazione degli elaborati incentrata su una gamma ristretta di voti può essere spiegata nel caso in cui la valutazione sia stata orientata da un solo criterio e non dai quattro criteri individuati dalla Commissione stessa col verbale n. 37 del 17/12/2014.

Ancora, sempre nell'ambito dei dati risultanti dalla ristretta gamma di valutazioni emerge: un singolare andamento della distribuzione delle valutazioni; anomalie via via più pronunciate a partire dal valore soglia 25, tanto da far discostare l'andamento della distribuzione empirica da quello di una qualsiasi funzione di distribuzione teorica nota.

La spiegazione logica a quanto evidenziato, ricondotta nell'ambito delle

censure di legittimità operate, porta alla seguente conseguenza: il processo valutativo non si è concretamente avvalso di più criteri, ma di un unico criterio di valutazione.

In via cautelare si chiedeva la emanazione delle misure opportune tra cui la ammissione con riserva alle prove orali e si concludeva per l'annullamento dei provvedimenti impugnati; il preventivo previo accoglimento dell'istanza cautelare, con la emanazione delle misure cautelari; la condanna dell'Amministrazione resistente alle spese e compensi di giudizio. Si depositavano gli atti impugnati, l'elaborato del ricorrente, il bando di concorso nonché relazione prof. Avv. Filippo Meluso, elaborati, relazione del Prof. Alessandro Polli.

SUNTO DEI MOTIVI AGGIUNTI

Con successivi motivi aggiunti motivi aggiunti notificati il 5 settembre 2017, con procura speciale in calce sempre in favore del sottoscritto difensore il ricorrente chiedeva, previa sospensione, l'annullamento:

1. del Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse umane n. 333-B/12P.1.13 dell'8.06.2017, a firma del Direttore Centrale, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno – Supplemento Straordinario n. 1/11 del 12 giugno 2017, recante l'approvazione della graduatoria di merito degli idonei al concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice-ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato indetto con decreto 24 settembre 2013;
2. Del successivo Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, a firma del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza –del 13 giugno 2017, recante ampliamento dei posti banditi con aumento

degli ammessi alla frequenza del corso di formazione di cui sopra, in favore degli ulteriori 474 idonei non vincitori nel concorso in oggetto, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Personale n. 1/12 del 14/06/2017;

3. Ove occorra a per quanto di ragione, del Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse umane n. 333-B/12P.1.13, a firma del Direttore Centrale del 20 giugno 2017 recante parziale rettifica, per errore materiale, del Decreto di approvazione della graduatoria di merito di cui al n. 1 che precede;

4. Della tabella del Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per le Risorse Umane, Servizio Dirigenti, Direttivi ed Ispettori, 2^a divisione Ufficio Trasferimenti, di estremo ignoto, recante l'indicazione delle sedi di assegnazione del 9° corso Allievi Vice Ispettori;

5. Del decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, a firma del Capo della Polizia del 20/03/2015, conosciuto a seguito di accesso agli atti, comunicato con nota pervenuta a mezzo pec il 14/07/2017, con il quale si conferma l'incarico al componente supplente della Commissione esaminatrice dr.ssa Rosalba Marini, cessata dall'incarico in data 01/02/2015 per risoluzione del rapporto di impiego per raggiunti limiti d'età;

6. Di tutti gli atti della Commissione esaminatrice, in particolare quelli successivi al 01/02/2015, adottati con la partecipazione quale componente della dr.ssa Rosalba Marini;

7. Di tutti gli atti della Commissione esaminatrice e dei Comitati di Vigilanza posti in essere in violazione del D.M., Ministero dell'interno, n. 129/2005;

8. Per quanto di ragione, degli atti posti in essere dalla Commissione di Verifica (istituita con decreto della Capo della Polizia del 26/10/2016), mai comunicati;

9. Di tutti gli atti posti in essere dalla Commissione del Concorso, connessi od in

riscontro all'attività della Commissione di verifica di cui al n.ro 8 che precede;

10. Per quanto occorrere possa, del Decreto del Capo della Polizia, - Ministero dell'interno, Dipartimento della Pubblica sicurezza, istitutivo del 9° corso di formazione per allievi vice ispettori di Polizia di Stato, prot. 0015363 del 16/08/2017;

11. Di ogni ulteriore atto, connesso, consequenziale, presupposto e collegato, ivi comprese, e per quanto di ragione, le modifiche alla graduatoria del concorso.

Infine, con ulteriori motivi aggiunti addì 30/10/2017 si impugnavano:

- A. Per quanto occorra e di ragione, del Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse umane n. 333-B/12P.1.13, a firma del Direttore Centrale, datato 8 settembre 2017, mai notificato, pubblicato in Supplemento Straordinario 1/23 del 11 settembre 2017 del Bollettino Ufficiale del Personale, con il quale - a parziale rettifica del Decreto del 20 giugno 2017 (atto già impugnato con precedenti motivi aggiunti) con il quale sono state approvate e pubblicate le rettifiche delle graduatorie e nominati i vincitori del concorso interno per titoli ed esame per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di Vice Ispettore del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia del 24 settembre 2013 - vengono inseriti in graduatoria due candidati, ammessi con riserva di giudizio. Con tale Decreto è specificato che le rettifiche ed integrazioni apportate non comportano la dichiarazione di nomina di nuovi vincitori del concorso;
- B. del Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse, a firma del Direttore Centrale, datato 24 ottobre 2017, mai notificato, pubblicato in Supplemento Straordinario 1/31 del 24 ottobre 2017 del Bollettino Ufficiale del Personale, con il quale - a rettifica del rideterminazione delle graduatorie di cui agli articoli 1,2,4,5 e 6 Decreto del 8

giugno 2017 e successive rettifiche del 20 giugno 2017 (atti già impugnati con precedenti motivi aggiunti) e del 8 settembre 2017 (atto lettera A che precede) con il quale sono state approvate, pubblicate e rettifiche le graduatorie e nominati i vincitori del concorso interno per titoli ed esame per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di Vice Ispettore del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia del 24 settembre 2013 - vengono inseriti in graduatoria due candidati, ammessi con riserva di giudizio, e rideterminati i punteggi di merito di alcuni candidati.

ULTERIORI FATTI DEDOTTI NEI MOTIVI AGGIUNTI

Il Capo della Polizia, con proprio Decreto del 26 ottobre 2016, quando erano state oramai espletate le prove orali della contestata selezione, prima della adozione della graduatoria di merito, preso atto del rilevante contenzioso sviluppatosi con riferimento alla selezione per cui è causa, istituiva una Commissione interna di verifica nominandone quale Presidente il Dott. Piantedosi.

In particolare, nel citato Decreto si legge:

che sono stati presentati 239 ricorsi giurisdizionali, 17 ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, che tra azioni individuali e collettive risulterebbe l'attivazione delle impugnazioni da parte di 557 candidati;

“il rilevante numero di ricorsi è di gran lunga superiore alla fisiologica attività contenziosa”;

“la necessità di disporre un intervento ricognitivo mirato a prevenire il rischio di una generalizzata soccombenza....”;

“di dover porre in essere ogni utile attività finalizzata ad assicurare l'autotutela dell'amministrazione, nonché di ausilio all'attività difensiva della medesima”;

l'obbligo, in capo alla commissione esaminatrice del concorso ed agli altri uffici ivi indicati, di *“rendere disponibili gli atti da ciascuno detenuti e prodotti per la*

consultazione da parte della Commissione Interna di Verifica”.

Sembra, inoltre, che con diverso Decreto, verosimilmente del 16 gennaio 2017, sconosciuto all’odierno ricorrente, il Capo della Polizia, abbia ritenuto necessario aumentare i componenti della Commissione di Verifica, potenziandone l’operatività in connessione con la necessità di eseguire la ricorrezione di un numero assolutamente considerevole di elaborati già corretti. Verifica estesa anche agli elaborati di coloro che avevano ottenuto un giudizio di idoneità.

Nel contesto di tale aperto confronto, il 21/03/2017 si teneva un incontro al quale partecipavano le Organizzazioni Sindacali, il Capo della Polizia nonché il Vice Capo della Polizia nella veste di Presidente della Commissione di verifica. Il Capo della Polizia comunicava che la Commissione di Verifica si apprestava a concludere il proprio lavoro e che dall’attività svolta erano emersi **un numero significativo di elaborati oggettivamente da recuperare, <<qualcosina di più>> di 330.**

Si tratta di elaborati inizialmente giudicati con voto insufficiente o comunque di non idoneità.

Il Capo della Polizia precisava inoltre che grazie all’attività della Commissione di verifica si era scongiurato il pericolo di annullamento della selezione, che l’attività di verifica aveva il pregio di riabilitare <<colleghi bravi che si sono visti valutare in maniera non corretta>> soprattutto perché <<un macroscopico atteggiamento di non corretta valutazione è un messaggio devastante>>.

Veniva altresì rappresentato che il Presidente della Commissione Interna di verifica aveva consegnato un’articolata relazione dell’accertamento eseguito con indicazione delle posizioni da salvaguardare tra il numero dei candidati esclusi e che avevano proposto ricorsi. Si preannunciava la convocazione dei candidati meritevoli ed ingiustamente esclusi alle successive verifiche e prove per poi

pubblicare la graduatoria definitiva di merito anticipando l'aumento dei posti originariamente banditi.

Ciò risulta chiaramente dal documento scritto e sottoscritto dal Segretario Generale del SAP (Sindacato Autonomo di Polizia). Varie le comunicazioni sindacali, tra cui quella UGL Polizia di Stato del 21/03/2017, che esprimevano rammarico sulla dichiarazione del Capo della Polizia (21/03/2017 riunione delle ore 16), secondo la quale la revisione degli elaborati dei candidati risultati non idonei alla prova scritta, aveva riguardato solo i ricorrenti e non tutti gli esclusi come previsto in un primo momento.

Nonostante tutto quanto precisato, il percorso intrapreso dall'Amministrazione naufragava. In data 22/05/2017 il Capo della Polizia, in riunione con le Associazioni Sindacali, riunione che peraltro risulta integralmente registrata, dichiarava che la Commissione Esaminatrice del concorso aveva respinto tutte le indicazioni pervenute dalla Commissione di Verifica, esprimendo le proprie determinazioni in un verbale sottoscritto da tutti i componenti della Commissione d'esame medesima.

Dunque è certa la nomina della Commissione di Verifica ed altresì dato certo è che tale Commissione abbia documentato per iscritto gli esiti del proprio lavoro con un numero consistente di elaborati ritenuti idonei.

Risulta inoltre che terminate le attività di verifica la Commissione di Verifica abbia consegnato i risultati della propria attività accertatrice alla Commissione Esaminatrice, per l'adozione dei conseguenziali provvedimenti.

In aggiunta, riferiscono sempre le sigle sindacali, che il Capo della Polizia abbia affermato che nella circostanza, dati gli esiti fortemente oppositivi del confronto tra le due commissioni (Commissione di Verifica a Commissione del Concorso), vi sarebbero state due sole strade percorribili: annullare l'intera procedura selettiva

oppure, al contrario, preso atto delle rigide determinazioni assunte dalla Commissione esaminatrice, procedere verso la conclusione della selezione con l'adozione della graduatoria.

Ciò nonostante il Capo della Polizia, al pregresso incontro con le OO.SS. del 21.03.2017, avesse apertamente dichiarato che dall'attività svolta dalla Commissione di verifica era emerso che un numero significativo di elaborati avrebbero dovuto essere riesaminati dalla deputata Commissione del Concorso, la verifica operata dalla Commissione di Verifica non è stata seguita da alcun consequenziale provvedimento.

In data 12.06.2017 veniva pubblicata la graduatoria definitiva di merito.

Successivamente, il ricorrente inoltra all'Amministrazione istanza di accesso agli atti con la quale, riepilogando quanto sopra, chiedeva di accedere, tra gli altri, ai seguenti atti: Il/I Decreto/i di nomina della Commissione di Verifica; Gli Atti posti in essere dalla Commissione di Verifica e tutte le verbalizzazioni e comunicazioni, ivi compresi - ma non solo - gli esiti dell'attività medesima; Gli Atti posti in essere dalla Commissione di Concorso all'esito dell'accertamento della Commissione di Verifica; I Verbali e la documentazione afferente l'abbinamento tra gli elaborati ritenuti idonei alla prova scritta del bando di concorso in oggetto con i rispettivi candidati autori degli elaborati; La registrazione audio-video dell'incontro tra il Capo della Polizia e le Organizzazioni Sindacali svoltosi a Roma il 21.03.2017; La registrazione audio-video dell'incontro tra il Capo della Polizia e le Organizzazioni Sindacali svoltosi a Roma il 22.05.2017. L'istanza veniva trasmessa in data 24.06.2017. L'Amministrazione, in data 14.07.2017 trasmetteva a mezzo PEC i seguenti atti:

- Decreto di conferma della Dott. Marini del 20.03.2015;
- Il Decreto di elevazione dei posti del 13.06.2017.

Nella nota non è dato rinvenire alcun motivo a supporto del rigetto quasi totale dell'istanza di accesso. Qui si legge che si trasmette il documento richiesto, limitatamente alla parte ostensibile, visto l'art. 4 del D.M. 19.05.1994, n. 415.

Successivamente venivano inviati i verbali di abbinamento tema-busta (ma in forma anonima). Ciò premesso, i provvedimenti impugnati venivano ritenuti illegittimi per i motivi indicati di seguito.

DIRITTO

I. MOTIVO. ILLEGITTIMITA' PER VIOLAZIONE DI LEGGE - ECCESSO DI POTERE - INATTENDIBILITÀ DELLE VALUTAZIONI - VIOLAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO, ILLOGICITÀ, IRRAZIONALITÀ DEL GIUDIZIO VALUTATIVO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO NELLE SELEZIONI CONCORSUALI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL PIÙ MERITEVOLE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'AFFIDAMENTO DEI CANDIDATI AI CONCORSI - VIOLAZIONE DELLE REGOLE DELLA CORRETTEZZA E DEL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE - ECCESSO DI POTERE PER ABUSO E SVIAMENTO – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, 3 e 10 DELLA L. 241/1990 – VIOLAZIONE DELL' ART. 12 DEL D.P.R. 487/1994 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI MERITEVOLEZZA. VIOLAZIONE DELL'ART. 54 D.M. 129/2005.

Alla luce dei fatti che precedono, risulta l'illegittimità della graduatoria finale di merito, sotto i seguenti profili.

In primo luogo, è illegittima la graduatoria in quanto frutto e risultato di valutazioni di prove scritte la cui valutazione di merito è completamente inattendibile:

- Sono stati valutati più che sufficienti, così da determinare l' idoneità del candidato, elaborati scritti che avrebbero meritato, a correttamente applicare i criteri di valutazione ed i canoni consueti di qualsivoglia valutazione in sede concorsuale, un giudizio insufficiente;
- Sono stati valutati più che sufficienti elaborati scritti ai quali avrebbe dovuto essere assegnato un punteggio insufficiente. **Tale insufficienza è così lampante che ha determinato il Capo della Polizia a dichiarare che vi erano <<temi in quel concorso nei quali ragionevolmente dovremmo porci il problema non di annullare il concorso, ma di togliere la qualifica anche di agente a chi lo ha scritto>>.**
- Sono stati valutati come insufficienti o sufficienti ma non abbastanza da determinare l' idoneità elaborati scritti invece sufficienti e che avrebbero dovuto determinare l' idoneità del candidato, tra i quali v'è sicuramente quello del ricorrente, come dimostrato nel ricorso introduttivo del giudizio.

Se così è, risulta l' illegittimità della graduatoria a fronte dei seguenti motivi.

1. Inattendibilità delle valutazioni. E' confermata l' inattendibilità della valutazione scritta del ricorrente censurata nel ricorso e quindi nei motivi di illegittimità derivata che seguono, con la precisazione che tale vizio inficia, anche in termini di illegittimità derivata, i successivi atti tra i quali ovviamente la censurata graduatoria definitiva di merito.
2. Violazione dei criteri di valutazione che la Commissione si è precedentemente data. La Commissione interna di Verifica ha espletato un' attività di verifica applicando proprio i criteri che la Commissione del concorso si era data prima dell' inizio dei lavori. L' avere concluso che vi fosse un considerevole numero di elaborati valutati in modo errata costituisce la prova che i criteri non sono stati applicati correttamente. E' anche indice di disparità di trattamento, considerato che

gli elaborati sono stati valutati secondo diversi metri e criteri di valutazione.

3. Eccesso di potere per travisamento, illogicità, irrazionalità del giudizio valutativo consistente in punteggio numerico attribuito all'elaborato scritto del ricorrente, che coincide con la più volte contestata inattendibilità del giudizio.
4. Violazione del principio del più meritevole, che è diretta conseguenza dell'inattendibilità del giudizio, a sua volta connessa al cattivo uso dei criteri di valutazione.
5. Violazione del principio dell'affidamento dei candidati ai concorsi nella legalità e legittimità dell'azione amministrativa, perché non pare dubbio che i pubblici ufficiali che si sono sottoposti a tale selezione abbiano confidato nei valori a cui tutti, Capo della Polizia compreso, hanno prestato giuramento e che hanno la precisa funzione di predicare e fare rispettare.
6. Violazione delle regole della correttezza e del buon andamento dell'Amministrazione, perché la selezione non ha consentito l'individuazione del più meritevole.
7. Eccesso di potere per abuso e sviamento, perché il potere amministrativo è stato veicolato alla soddisfazione di interessi diversi e meno pregevoli di quelli per il cui raggiungimento si ricorre alla selezione concorsuale.

Merita, invece, cenno separato un'ulteriore gravissima violazione in cui è incorsa l'Amministrazione e che si rinviene nel fatto che, dopo avere avvertito l'esigenza di verificare l'operato della Commissione esaminatrice - esigenza ritenuta di tale importanza da rendere necessaria la nomina e l'investitura di altra e diversa Commissione - l'Amministrazione non abbia ritenuto di adottare i provvedimenti necessitati dagli esiti della verifica medesima.

In buona sostanza, l'Amministrazione, come peraltro espressamente ammesso dal Capo della Polizia, presa visione delle risultanze del lavoro della Commissione di

verifica, avrebbe dovuto procedere con la rivalutazione degli elaborati il cui originario giudizio si era palesato erroneo, attribuendo il corretto punteggio.

Risulta, per quanto detto, censurabile l'operato dell'Amministrazione sotto i seguenti ulteriori profili.

- Violazione dell'art. 1 L. 241/1990 I comma, a mente del quale l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza. Sussiste tale violazione perché l'Amministrazione con il proprio operato ha dimostrato di perseguire fini diversi da quelli normativamente imposti, andando prima a disseminare valutazioni inattendibili, porre in essere atti per autocorreggersi, una volta acquisita consapevolezza del illegittimo proprio operato, per poi rifiutare l'autocorrezione risultata necessaria. Non solo. La contestata violazione sussiste anche perché l'Amministrazione è incorsa nella violazione delle regole di buona amministrazione infrangendo i sopra indicati principi: ha disatteso il principio di economicità nella misura in cui ha nominato ed impiegato in attività di verifica soggetti estranei a quelli nominati per l'espletamento dell'attività concorsuale per poi scostarsi dalle conclusioni alle quali quegli stessi soggetti sono pervenuti, rendendo vanamente spesa l'attività lavorativa della commissione di verifica; ha disatteso il principio d'imparzialità perché l'Amministrazione è incorsa in disparità di trattamento; risulta la violazione dei principi di pubblicità e trasparenza perché l'Amministrazione non ha reso né trasparente né pubblica l'attività accertativa disposta e le relative conclusioni, ostacolando la partecipazione al procedimento degli interessati aventi titolo ed ostacolando il controllo connesso con l'esercizio delle facoltà di tutela processuale degli interessi.
- Risulta la violazione dell'art. 1, comma 2, della L. 241/1990 in quanto l'Amministrazione, dopo avere aggravato il procedimento amministrativo

concorsuale, ritardato enormemente per la connessa attività affidata alla Commissione di Verifica, non ha adottato i necessari e consequenziali provvedimenti vanificando l'aggravamento procedurale risultato all'esito privo di scopo e ragione e, per ciò stesso illegittimo.

- L'art. 3 della L. 241/1990 obbliga l'Amministrazione a corredare il provvedimento di motivazione, compresi i provvedimenti inerenti i pubblici concorsi. Non solo. *<<La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.>>*. Nulla di tutto ciò si rinviene nella graduatoria, unico documento al quale si è riusciti ad accedere, non contiene alcun riferimento alla Commissione di Verifica, tanto meno agli esiti della stessa ed alla mancata considerazione di quegli esiti nella predisposizione della graduatoria. Ove pure la Commissione di verifica si fosse espressa nel senso della correttezza delle operazioni selettive e delle valutazioni della Commissione del Concorso, comunque nella graduatoria, o in provvedimenti antecedenti, di tali risultanze avrebbe dovuto darsi atto a giustificare l'ininfluenza ed irrilevanza dell'ulteriore attività accertativa ed istruttoria della commissione di verifica sulle risultanze valutative per come espresse dalla Commissione d'esame. Mentre negli atti non v'è traccia. Né tali atti sono stati resi disponibili così contravvenendo l'Amministrazione all'obbligo di pubblicità e di trasparenza, tanto più necessaria nella situazione in esame. Non a caso il comma 3 dell'art. 3 della L. 241/90, stabilisce che *<<Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama>>*. Nel caso nostro l'atto - cioè a dire le conclusioni della Commissione di verifica - sono state volutamente omesse, non menzionate, così da superare il problema della

relativa motivazione, anch'essa omessa e mancante. E non può negarsi che gli atti della Commissione di Verifica e quelli di riscontro alla stessa della Commissione esaminatrice, siano atti inerenti la selezione concorsuale. L'Amministrazione è altresì incorsa nella violazione dell'art. 10 della L. 241/1990 impedendo al ricorrente la visione degli atti, così violando anche l'art. 12, comma 3, D.P.R. 487/1994 a mente del quale i candidati alle selezioni concorsuali hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale.

Si è configurato il presente quadro: Inattendibilità della valutazione; Violazione dei criteri di valutazione; Pubblica Amministrazione consapevole tant'è che ha istituito una Commissione di Verifica. A ciò può aver anche contribuito l'ulteriore profilo di illegittimità che qui si evidenzia consistente nell'assenza, nelle sedi distaccate ove si svolgeva il compito scritto, della traccia in "busta chiusa", come prescrive l'articolo 54 del D.M. 129/2005, che risulta palesemente violato. Infatti, la traccia è stata inviata nelle sedi distaccate per via telematica, contravvenendo al disposto letterale dei commi 3 e 4 dell'articolo in esame: prima dell'ora stabilita per la prova scritta, uguale per tutte le sedi, il presidente della Commissione esaminatrice o Comitato di Vigilanza, invita uno dei candidati a verificare la regolare chiusura delle buste. Il precetto è posto chiaramente in funzione della segretezza e della parità di trattamento tra i concorrenti.

II. MOTIVO. ILLEGITTIMITA' PER VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 36 E 16 COMMA 1 LETTERA A DEL D. M. (MINISTERO DELL'INTERNO) N. 129 DEL 2005 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 53 D.M. 129/2005 - ECCESSO DI POTERE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ILLOGICITA' - PERPLESSITA'.

Il D.M. 129/2005 (Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale

dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato), disciplina, tra l'altro, i concorsi per l'accesso alle qualifiche: Agenti ed assistenti; Ispettori; Revisori tecnici; Periti tecnici.

Per ogni tipologia di concorso è prevista, da apposito articolo, la composizione della Commissione esaminatrice. In particolare: Art. 12 per i concorsi per il ruolo degli agenti e assistenti; Art. 16 per i concorsi per il ruolo degli ispettori; Art. 23 per i concorsi per il ruolo dei revisori tecnici; Art. 27 per i concorsi per il ruolo dei periti tecnici.

Per quanto riguarda i concorsi interni, la composizione della Commissione esaminatrice è la medesima di quella dei concorsi pubblici, tant'è che per l'accesso al ruolo degli Ispettori, l'articolo 36 del D.M. in esame dispone che la commissione esaminatrice del concorso interno per l'accesso al ruolo degli Ispettori è nominata secondo quanto stabilito dall'art. 16 (concorso pubblico).

L'articolo 16 del D.M. 129/2005, per l'accesso al ruolo degli ispettori (sia da concorso interno che pubblico), prevede che la Commissione è presieduta da un prefetto e che sia composta da:

a) due funzionari dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia con qualifica non inferiore a primo dirigente;

b) due docenti in materie giuridiche di scuola secondaria superiore.

Di tutte le tipologie di concorso sopra indicate, solo l'accesso alla qualifica di Ispettore richiede la presenza necessaria, nella commissione esaminatrice, di due funzionari che espletino funzioni di polizia con qualifica non inferiore a primo dirigente. Ad intendere, evidentemente, che i due funzionari siano, nel momento di nomina quali componenti e allorquando espletano il relativo incarico.

La ratio della normativa specifica è verosimilmente da rinvenire nella particolare

professionalità nonché delle funzioni, compiti ed attribuzioni, oltre che responsabilità, che competono all'appartenente al ruolo degli Ispettori, che rendono necessario che alla selezione presiedano soggetti più alti in grado gerarchicamente ed ancora in servizio attivo.

Orbene, in parziale ed insufficiente evasione della istanza dell'accesso agli atti, l'amministrazione ha allegato in copia il Decreto del Capo della Polizia del 20/03/2015 con il quale si conferma l'incarico al componente supplente della Commissione esaminatrice dr.ssa Rosalba Marini, che dallo stesso risulta essere cessata dall'incarico in data 01/02/2015 per risoluzione del rapporto di impiego, per sopraggiunti limiti d'età.

Si è per tale via appreso che il componente supplente della Commissione esaminatrice, dr.ssa Rosalba Marini, primo dirigente della Polizia di Stato che espletava le relative funzioni all'atto della originaria nomina quale componente della Commissione, è cessata dal servizio in data 01/02/2015. Il Decreto del Capo della Polizia che ne confermava l'incarico è stato illegittimamente adottato in violazione dell'art. 53 del D.M. 129/2005, che prevede astrattamente ed in generale la possibilità di conferma del componente della commissione esaminatrice il cui rapporto si risolva durante l'espletamento dei lavori concorsuali. Ed infatti, se è vero che la norma generale consente la conferma dei componenti di commissione esaminatrice cessati dal servizio, tale disposizione è destinata ad arretrare al cospetto dell'art. 16 della stessa fonte, ovviamente con esclusivo riferimento al ruolo ispettori. Con la conseguenza che il provvedimento di conferma della Marini è illegittimo ed affetto da eccesso di potere, nella misura in cui conferma un componente della Commissione senza che lo stesso abbia il requisito specifico previsto dell'art. 16 comma 1 lettera a del D.M. in esame (espletamento delle funzioni) che è appunto incompatibile con l'essere a riposo.

Ma v'è di più. Il Decreto del Capo della Polizia del 20/03/2015 non solo si appalesa illegittimo per gli anzidetti motivi, ma in ogni caso, considerata la data di adozione, anche a non volere condividere il ragionamento che precede, non avrebbe potuto avere alcuna efficacia sanante degli atti compiuti con la partecipazione della Marini. Giova rammentare come la legittimità di un provvedimento amministrativo si debba accertare con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, secondo il principio *tempus regit actum*. Di conseguenza, sono irrilevanti i provvedimenti successivi, i quali non possono in alcun caso legittimare ex post i precedenti atti amministrativi: come non è possibile validare susseguentemente un'azione amministrativa, che al momento in cui fu adottata si appalesava illegittima (Cons. Stato Sez. IV, 21-08-2012, n. 4583).

In ogni caso, tutto a voler concedere, è comunque illegittimo il Decreto di Conferma del componente dr.ssa Marini, che sarebbe dovuto intervenire prima della cessazione dal servizio di quest'ultima (1 febbraio 2015), mentre è stato reso il 20 marzo 2015 e, pertanto, non può “confermare” chi è già “cessato” dall'incarico. Infatti, l'articolo 53 del D.M. 129/2005 al primo comma statuisce che il componente della Commissione il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione, cessa dall'incarico, salvo conferma disposta con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

D'altro canto, a ragionare diversamente, si finirebbe per ammettere un provvedimento retroattivo, perché altro non parrebbe essere tale conferma di nomina e di atti pregressi, retroagendo fino alla cessazione dal servizio della Marini.

In tal senso giova rammentare come la regola secondo la quale

il provvedimento amministrativo non può avere effetto retroattivo in applicazione del principio di legalità incontra tre limiti naturali in caso di retroattività per determinazione volontaria: non può ledere le posizioni giuridiche soggettive dei terzi; esige la preesistenza dei presupposti di fatto e di diritto richiesti per l'emanazione dell'atto cui si intende dare efficacia retroattiva, fin dalla data alla quale si vogliono far risalire gli effetti dell'atto stesso (circostanza che non può ricorrere in quanto il decreto è intervenuto ben dopo la cessazione dell'incarico); non può eliminare i fatti avvenuti in epoca anteriore, secondo il principio "*factum infectum fieri nequit*". (T.A.R. Lazio Sez. III, 05-03-1999, n. 498).

III. MOTIVO. ILLEGITTIMITA' DERIVATA. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 51, 97 COST.; VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990 PER CARENZA DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO, ARBITRARIETÀ, ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12, COMMA 1 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N. 487; ERRONEITÀ DELLA VALUTAZIONE DELL'ELABORATO DEL RICORRENTE; VIOLAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE; ECCESSO DI POTERE.

La graduatoria finale del concorso è in ogni caso affetta da illegittimità derivata atteso che il mancato prosieguo dell'iter concorsuale del ricorrente e quindi la mancata possibilità di figurare nella graduatoria finale, sono in ogni caso frutto delle violazioni già eccepite nel ricorso introduttivo e reiterate nei motivi aggiunti.

Pertanto con il III Motivo in esame si reitera il medesimo motivo riportato presente atto di integrazione del contraddittorio, nella parte che precede dedicata al Sunto

del Gravame, segnatamente: “PRIMO MOTIVO DEL RICORSO”, cui si rinvia per evitarne la duplice trascrizione nel presente atto, che pertanto si abbia qui per integralmente riportato e trascritto.

L’attività comparativa, poi, si è ulteriormente arricchita da nuovi riscontri, confermativi di quanto rappresentato, effettuati dall’Associazione Tutela & Trasparenza, nata proprio in occasione delle incongruenze rilevate nella prova scritta del concorso in oggetto.

IV. MOTIVO. ILLEGITTIMITA’ DERIVATA. VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. 241/90 E DELL’ART. 97 COST., ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, INGIUSTIZIA, PERPLESSITÀ E SVIAMENTO; VIOLAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE ANCHE IN COMPARAZIONE AGLI ELABORATI IDONEI; ECCESSO DI POTERE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Con il IV Motivo in esame si reitera il medesimo motivo riportato presente atto di integrazione del contraddittorio, nella parte che precede dedicata al Sunto del Gravame, segnatamente: “SECONDO MOTIVO DEL RICORSO”, cui si rinvia per evitarne la duplice trascrizione nel presente atto, che pertanto si abbia qui per integralmente riportato e trascritto.

V. MOTIVO. ILLEGITTIMITA’ DERIVATA. ILLOGICITA’ ED IRRAGIONEVOLEZZA; VIOLAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DI CUI AL VERBALE N. 37 DEL 17/12/2014; VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990 PER CARENZA DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA, VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 12, COMMA 1 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N. 487; ERRONEITÀ DELLA VALUTAZIONE DELL’ELABORATO DEL RICORRENTE. ECCESSO DI POTERE.

Con il V Motivo in esame si reitera il medesimo motivo riportato presente atto di integrazione del contraddittorio, nella parte che precede dedicata al Sunto del Gravame, segnatamente: “TERZO MOTIVO DEL RICORSO”, cui si rinvia per evitarne la duplice trascrizione nel presente atto, che pertanto si abbia qui per integralmente riportato e trascritto.

RICHIESTA RISARCITORIA

Nei motivi aggiunti veniva formulata richiesta risarcitoria in evidente e stretta connessione con l’andamento di tutta la procedura concorsuale. Il danno, già patito dal ricorrente, sarà tanto più elevato con il perdurare delle illegittimità eccepite, che determinano la preclusione della possibilità di progressione di carriera del ricorrente. A ciò è da aggiungere la perdita di chance costituita dalla impossibilità di usufruire delle ulteriori opportunità professionali del ruolo, cui il ricorrente, in caso di legittima procedura concorsuale, avrebbe potuto far parte.

ISTANZA ISTRUTTORIA; ISTANZA CAUTELARE E DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Veniva proposta istanza istruttoria per la esibizione degli atti. Infatti, indipendentemente dal diniego posto con l’accesso agli atti, questi devono essere prodotti dall’amministrazione nel processo amministrativo quali atti impugnati per quanto di ragione (art. 46 comma 2 c.p.a.).

Inoltre, la ritenuta necessità di acquisizione di tali atti ed il contemporaneo obbligo della produzione, assume un significato diverso, in quanto inerisce l’attività istruttoria del processo amministrativo, ciò che consente di affermarne la necessità di ostensione. Pertanto, oltre al dovere di esibire gli atti impugnati, si chiedeva, ai sensi dell’art. 65 comma 3 c.p.a., l’acquisizione dei documenti per assicurare la completezza dell’istruttoria: tutti gli atti della Commissione di verifica. Inoltre i Verbali e la documentazione afferente l’abbinamento tra gli elaborati ritenuti

idonei alla prova scritta del bando di concorso in oggetto con i rispettivi candidati autori degli elaborati; La registrazione audio-video dell'incontro tra il Capo della Polizia e le Organizzazioni Sindacali svoltosi a Roma il 21.03.2017; La registrazione audio-video dell'incontro tra il Capo della Polizia e le Organizzazioni Sindacali svoltosi a Roma il 22.05.2017. Ancora subordinatamente l'esibizione degli atti e documenti di cui innanzi ai sensi dell'art. 64 comma 3 c.p.a..

Inoltre si formulava cautelare per la emanazione dei provvedimenti opportuni, ivi compresa la ricorrezione dell'elaborato del ricorrente. Attesa la notifica solo ad alcuni dei controinteressati, si chiedeva disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori del concorso specificamente indicati nella graduatoria finale.

Si concludeva per l'accoglimento del ricorso per motivi aggiunti e del ricorso introduttivo, con l'annullamento degli atti impugnati e l'accoglimento delle domande proposte.

Si depositava: Riscontro del 14/07/2017 ad istanza di accesso agli atti; Decreto di conferma dr.ssa Marini del 20/03/2015; Comunicazione Segretario Generale SAP ad associazione Tutela & Trasparenza del 28/07/2017; Nota UGL Polizia di Stato, addì 21/03/2017.

ORDINANZA CAUTELARE

Il ricorso veniva chiamato alla Camera di Consiglio del 18 dicembre 2017 e, all'esito, il TAR Lazio-Roma, Sezione Prima Quater, con l'Ordinanza Cautelare in epigrafe richiamata, pubblicata in data 19 dicembre 2017, veniva disposta, oltre alla produzione degli atti da parte dell'Amministrazione, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei vincitori del concorso interno di che trattasi e degli idonei ammessi al corso, a mezzo di notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione di un sunto del

gravame e dei successivi motivi aggiunti, degli estremi dell'Ordinanza Cautelare (in epigrafe del presente atto riportati), e dell'indicazione dei controinteressati entro il termine perentorio di giorni 45 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se anteriore.

Pertanto, il presente atto, in conformità dell'Ordinanza sopra richiamata, contiene il sunto del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, antescritti, nonché, di seguito, l'elenco nominativo dei controinteressati vincitori del concorso in questione.

DIGLIO PAOLO
GALLO MODESTINO
VAROTTO CARLA
VARANO GIUSEPPINA
RUNCHINA MICHELE
ALBANESE NICOLA
ATTIMONELLI SALVATORE
PECCIA MARIA CRISTINA
PORFIRIO FABIO
FERRARO VISCARDI MARCELLO
FOLCO EUGENIO
PAIOLI FABRIZIO
FANTAUZZI ROBERTO
ERCULIANI ANDREA
PICA PEPPINO
GIANCANE POMPEO
NEBBIAI FRANCESCO
DI MEO ROLANDO
ARUS ALESSIO
SELLITTO ANTONIO
MORGANA PIERPAOLO
GAMO EMANUELE
DAGOSTINO VITO
CITARELLA SERGIO
IOLANO MARIA
PETROLLINI ALESSANDRO
IANNOTTA MARINA
GAUGLIO GIOVANNI
BARTOLOMEO DOMENICO
DE FRANCESCO CLAUDIO

DE MAJO STEFANO
TOPPOLA AGOSTINO DINO
RUSSO MAURO
DI SALVIO DANIELA
TEDONE MICHELE
PIANA ALESSANDRO
ZUCHELLI FRANCO
SISOLFI UMBERTO
SITA' AGAZIO
ESPOSITO LUIGI
LANOTTE GENNARO
DATTILO GIAN LUCA
LEONORI MASSIMILIANO
BRAVACCINO GAETANO
SARDI LIVIO
DALLA GASPERINA KATIUSCIA
ALVONI SUSANNA
CARRUS ALESSANDRO
LANCIOTTI ROBERTO
LARGANA' ENZO
GIULIONI GIUSEPPE MARIA
VALENTINO CARLO
TELESCA GIORGIO
ZANFARDINO FRANCESCO
VARLOTTA CLAUDIA
SCARPELLO LUCIA ALBA
TOMASINO BALDASSARE
PERRONE ROSARIO
BONCOMPAGNI STEFANO
ROMEO LUISA

TESTA PRIMO
PIERUCCI MARCO
PARADISO ANTONELLO
TROCCOLI COSIMO
CAVEDON ENNIO
CALOGIURI GABRIELE
MOTTA GIANCARLO
MILANO GIUSEPPE
PUNGITORE FABRIZIO
MARRACCINI GIULIA
D'AMICO GIOVANNI
CAVAIUOLO SERGIO
SANTONI ANTONELLO
RIZZA MAURIZIO
CORRENTE SERGIO
CODEN CRISTIANO
GRASSO MARCELLO
CANCILLA FILIPPO
FIORE ANTONIO MASSIMO
DI SERIO FRANCESCO
DI CORCIA MARIA ROSARIA
DE ROSA MARCO UGO
FERRANTE FEDERICA
AIMAR ISABELLA
INCARDONA LORENZO
FEDERICI DANILO
DESIATI ANNA LISA
VIRONE ALFONSO
NARDULLI GIUSEPPE
RIZZO SERGIO
VERRILLI MARCO
SNIDARO MIRKO
OLIVIERI LORENZO
LI VECCHI GAETANO
LIVIERO GIUSEPPE
DE SANTIS MASSIMILIANO
LA PIANA SALVATORE
SERRELLI GIAMPAOLO
ZUCCARO FRANCESCA
BOBBIO ENRICO
PASTORELLI ALESSANDRO
FOSSATI MARTINA
SCAPOLO LORIS
BIAGINI PIER GIORGIO
GAGLIARDI CARLO
PEROTTI CHRISTIAN

NECCO CHRISTIAN
LO NANO SALVATORE
PROCIDA GIACOMO
CANNIZZO ALESSIO
SERAFINO SALVATORE
CECCHETTO MILO
CHIORRI MARCO
MAINARDI LUCA
AMORUSO GIOVANNI
PINTUS MARIA DOLORES VALERIA
ANNOVAZZI MARIANO
SIMEONE EMILIO
FLORIO PASQUALINO
VARCHETTA FRANCESCO
INNOCENTI LUCA
DEMILITO VINCENZO
VAGHI DANIELE
FIORE VINCENZO
TIMPERI MAURO
CREA ARTURO
GIUSTI SIMONA
PERTEGHELLA EMANUELE
LABIANCA ALDO
GIROLIMINI MARCO
RINOLFI MANUEL AMILCARE
NICOLETTI MARCO
BIGLIETTO ANTONIO
RISI LUCA
MIELE GIOVANNI
DI GERONIMO CARMINE
CERNA SIGFRIDO
ZINNA ORAZIO
RUSSO ENZO
D'AMICO PIO
SCIONTI ROBERTO
RE GIANNICOLA
PINCITORE LUCA
ROTONDO GIANLUCA
MIGLIETTA ALBERTO
BORSELLI LORENZO
GIANSAANTI ULDERICO
CIANFANELLI LAMBERTO
TEDESCO MASSIMILIANO
CIULLO MARCO
AMBROSINI ALESSANDRO
STEFANELLI MASSIMILIANO

PAPPALARDO SIMONA
SANNAI GIUSEPPE
GANGITANO CLAUDIO SALVATORE
SASSANO MICHELINO
RECINE BERNARDO
SILVESTRI MAURO
GAUDINI STEFANO
BON RICCARDO
ZAMURRI GIANLUCA
CIARAMELLA DOMENICO
VOMIERO DAVIDE
RINI GIANNI
LAI MARCO
MACCARRI LUIGI GIUSEPPE
PELLICCIA GIUSEPPE
ZANCHI MARCO
MANSUETI LEONARDO
DE LUCA MARCO
LUPOI MARCO
PELUSO GIUSEPPE
MUTTI MANUEL
BENEDETTI MARCO VALERIO
ONNEMBO NICOLA
MANNUCCI GEORGIA
MIRISCIOTTI FRANCESCO
CHINAGLIA FABRIZIO
LUZZI SALVATORE
CERRI GIOVANNI
GALLO ROCCO
TOMEO ANTONIO
RUSSO MASSIMILIANO
PENTO PAOLO
DE NIGRIS CIRO
GASPERONI DANILO
SARLI GIUSEPPE
NALDI VALTIERO
PIERPAOLI ANDREA
DI CAPUA DANTE ANTONIO
ALBANESE LUIGI EGIDIO
PACILLO MATTEO
PANTILE MARIA STELLA
LUNATICI JUNO
DE CAGNO ROBERTO
DI BELLO VINCENZO
FRANCO MARCO
ANTONINI GABRIELE

FLOREALE EMANUELE
LACROCE GIUSEPPE
TOMASELLO RITA
SANTINI DAVIDE
FALCO VINCENZO
CALDARULO MICHELE
SARACINO ANGELO
CALABRESI ALESSIO
UGOLINI LEANO
MILICI SALVATORE
PULLANO ANTONIO
ANGELINO LUIGI
ACANFORA ELENA
PERUGINI SAVERIO
BAGNATO ALESSANDRO
MANCINI SILVANA
RUPE LOREDANA
MALASPINA GIULIANO
COMMONE ISIDORO
GIANNONE MARCO
CICCONE LUIGI
CALIFANO MASSIMILIANO
MASCIAVE' MASSIMO
STRANIERI RITA
PIZZOLA DANIELE
D'AGUI' GIORGIO
STRADIOTTI ALESSANDRO
RAUCO GIORGIO
DEL MAFFEO ROBERTO
POMMELLA CARMELA
ALESSI PASQUALE
SPEZZACATENA GIOVANNI
DEL BUFALO MICHELE
MAZZURANA BRUNO
CROVETTO DAVIDE
TOSTO COSTANTINO
INDELICATO SALVATORE
MACCARRONE JOHNNY
SIMONE CLAUDIO
LOMBARDO LUIGI
GARBINI ROBERTO
BELLOCCI MANUELE
FONTANA MAURIZIO
MARAVIGNA GIOVANNI
MINERVINI VITO
ABAZIA FABIO

DIGHERO DANILA
PASTORE ENZA
PESCE MASSIMO
POMES VINCENZA
CAIANI LANFRANCO
MOLINARI NICOLA
MOCELLIN MICHELE
ALTADONNA COSIMO
GIGLI ALDO
TRENTADUE SIMONE
ALFIERI GIAN LUCA
MAGGI PAOLO FABIO
TRUGLIO ANGELA MARIA
GIGLI GIANLORENZO
CIPOLLA MARCO
PATRISSI VITO
TOMASELLI DANILO
SILVAROLI CARMEN
DI FELICE ANNAMARIA
TUCCI FABIO
BRANDI MARCO
ZIGGIOTTO ORIETTA
PISCOPO FULVIA
CORRADI GIULIO NICOLA
CIPRIANO FRANCESCO
PETRUCCIOLI EMANUELE
DI SALVO LUCA
GRANDINETTI DIONESI ANTONELLA
PALUMBO DANIELE ANTONIO
BONARI LEONARDO
CORIGLIANO GIOVANNI
COTRONEO GIOVANNA
SANTAMARIA ROCCO
COLANTONI MAURO
MAROSO FRANCO
GABBIANELLI ENRICO
COPPOLA CATELLO
SODANO VINCENZO
DEL BON PATRIZIO
ISONZO DANIELE
MORLEO BRUNA
ALBIZZATI ANDREA
PIURI TAMARA
SANTILLI GIANLUCA
DI CARLO DAVIDE
ANGILE' CARMELO

LOTITO LUIGI
IODICE PIETRO
DE RENZIS LORENZO
ALBANO LUCA
DI LEO DANIELE
ROCCO ROBERTA
PILLON ROBERTO
GUIDORENI PAOLA
BROCCOLI ALESSANDRO
GRAMICCIA ROBERTO
ALBRIZIO DIEGO
ARU SALVATORE
VENERUSO VINCENZA
RIGLIETTI MARIA FRANCESCA
COSTAGLIOLA SALVATORE
MISCORIA RENATO
BOZZANO OMBRETTA
PARADISO ROSANNA
GHILLI EVA
RIGOLIO GIANCESARE
FUSELLI FLAVIO
ACQUAFREDDA SERGIO
DEL PRETE ANGELO
MAGLIANO FABRIZIO
ORLANDO MASSIMO
COSTAMAGNA CRISTINA MARIA
DI SERIO GIULIO
BADARACCO MIRKO
ALLIEVI ANGELO
ZANNINO ANNALISA
SPOLVERINO AGATA CONCETTA
ALFANO FABIO
CAPANNA CRISTIANO
SANFILIPPO GIOVANNI
AIELLO VINCENZO
TRALLI ANTONIO
GAVAGNIN ENRICO
TRAMONTI SIMONE
LOMBARDI ANGELO
CIARAMELLA PAOLO
ZANET GIOVANNI
LANZANO SALVATORE
SARTINI PAOLA
FIORDI ANTONIO
MIDULLA DARIO
LONGO DANIELE

MASSIMINO CARLA ROSARIA
LA FORGIA ISABELLA
SCUOTTO CARMINE
DE NANNI ALESSANDRO
RICCIARDI MASSIMO
MELONI GASPARE
CONTI MARIA
FABIANO CARMELINA
MAZZA SEBASTIANO
PEPE ANGELA
PATRIGNANI STEFANO
VILLA ALESSANDRO MARCO
BOCCHINO GERARDO
PETRELLI MARIA
CARDILLO PICCOLINO BENEDETTO
TURCO MARCELLO
ERASMI MAURO
SCOCCO AMEDEO
PUGNETTI WILLIAM
GOZZI MAURO
PELLEGRINI ANDREA
PELOSO RICHARD SANTE ALBERTO
PERTICONE LUCA
DE SIANO EUGENIO
SAIONI STEFANO
TAMBURRO PAOLO MAURIZIO
SPIZZIRRI FRANCESCO
ROTELLA FRANCESCO
POMELLA GIANLUCA
MUTTI FABIO
LUBRANO LAVADERA FRANCESCO
CALTABIANO RAFFAELE MARCO
PACE DOMENICO
PACCHIONE SIMONETTA
PIVATO MAURO
MAMELI SALVATORE
LONGO MARIA GRAZIA
MONDO ALESSANDRO
FONTANA ROMINA
GENERALI LUCA
RONGONE MARINO
PURO GIUSEPPE
MARSEGLIA DANIELE
MURRU TIZIANO
POZZESSERE COSIMO DAMIANO
GIANNICO FRANCESCO

BUTERA CARMELO
VORACE VINCENZO
PIERANTOZZI GIOVANNI
AGRESTI CLAUDIO
SCONOSCIUTO FABIO
LAUBHOLDT ROBERTO
CAMPANELLA DANIELA
MEROLLA RITA
ROSELLI MARIO
CHIAVACCI ROBERTO
CATALANO ANNAMARIA
AVICO MARCELLO
LATTANZI GIACOMO
MARIMPIETRI MARCO
DONATO MARIA GABRIELLA
FORTE PIO
SCIAMANNA LUCA
GUALTIERI LUISA
LICATA ANTONINO
PUDDU CHRISTIAN
CASILLO GUGLIELMO

MURATORE GIUSEPPE
ZOCALI DOMENICO
FUNARI SILVIA
PARIBELLO LOREDANA
PERTOSA NICOLA
MEDAGLI NICOLA
MINICO' PAOLO
ROTA FRANCESCO
LEO DAVIDE
DI BELLA SAVERIO
PIRAS PAOLA
LICATA ALESSANDRO
PREDEN GIUSEPPE
SANTONASTASO TIZIANO
CELLINI LORIS
CARAVELLA MARIA
CAMPITIELLO ROBERTO
ARCURI ANDREA
SILVESTRI ROCCO FRANCESCO
ALIVERNINI EMILIANO
FORINO RAFFAELE
PERRONE CONCETTA MARIANNA
PAVESI IVAN CARLO
SOBRATO PAOLO

LANNO ANGIOLO
MAGGIACOMO MAURO
MARRI MICHELE
GUIDI ILARIA
DEBIAGGI ALBERTO
PUGNALONI MILENA
SANTILLO PIETRO
VIOLA DOMENICO
CHIRIZZI LUCA
SCALI ANGELO
CORDA STEFANO
ACCARDO GIAMPIETRO
LONDERO ANDREA
CORBO FRANCESCO
ORAZI LUCA
AGRUSTI FRANCESCO
LAUDISIO MASSIMO
BARBIERATO LEONARDO
PIETRICOLA DOMENICO
FOGLIA MICHEL
FILIPPI LEA
VIOLA CLAUDIO
MARAGA LARA
FABBRIZZI GIANCARLO
IERVOLINO LUIGI
VOLPE LEOPOLDO
BERTOLINI LUIGI
SCOTTI LORENZO
CECCHI GIANFRANCO
SPIGONARDO CIRO
STILLAVATO GAETANO
SANGHEZ RAFFAELE
FORRIA GIAN PAOLO
MOSCUZZA MICHELE ANGELO
AMATO RICCARDO
VASARRI MASSIMO
LOMBARDO GAETANO
GELARDA IGOR
RUGGERI STEFANO
DE GAETANO GIUSEPPE
MARINO FRANCESCO
PEPE VINCENZO
COCO SIMONE SALVATORE
DORIA ANDREA
CANTAGALLI ELENA
PANICO ADELE

MASTROGIOVANNI VINCENZO
FAMIGLIETTI GIUSEPPE
DE SANTIS MELISSA
FUMAGALLI CRISTIAN
DE CANDIA FABRIZIO
SAVARINO GIUSEPPE
MORACCI ANDREA
COMMISSO EGIDIO
BARTOLOTTA GABRIELLA
GRECO PAOLO
ROMANO FILIPPO ALBERTO
PETRECCA LUCA
DELLE DONNE ALESSANDRO
DINATALE GIANLUIGI
PULSONE ANTONIO
CIOTTA GIUSEPPE
MONACELLI GIAN LUIGI
RUNFOLO ANTONIO
D'ALBERTO PATRIZIA
TROVATO GAETANO MASSIMO
RAPPA TIZIANA
COLOMBA MARIA ANNA
VARCHETTA GENNARO
TATULLI ANTONELLO
REALE LOREDANA
SEMPRINI ROBERTO
CALISTI CLAUDIO
STUTO CLAUDIO
GIURDANELLA ANTONINO
PIRAN MARCO
LITTORIO WALTER SERGIO
VIGNERI CONSALVO
FALCIONI IRENE
ROSSI ALESSANDRO
CASAMASSIMA MICHELE
SMALDONE GAETANO
GRAUSO NICOLA
PAOLA DANIEL
ZAUZICH ALESSIO
PINTO ANTONIO
LONGHITANO GIUSEPPE
FADDA MARIA DANIELA
COMELLINI GIANFRANCO
DELLINOCI FABRIZIO
ZOCCHI ALESSANDRA
MALARA DEMETRIO

INFORZATO NICLA
BAIOCCO ROBERTO
AMORE LUIGI
MACCHI PAOLO
LISTO ANDREA SALVATORE
PIETRUCCI ROY
CIRRINCIONE GIOVANNI
BRUSELLES LUCA
PUOTI ALFONSO
DORIA ANDREA
BISUNTI FEDERICO
SPECCHIA CHRISTIAN
MUSTI CARLO
D'AVENIA ELISABETTA
PATRIZI PATRIZIA
FRISON SONIA
ZARONE GERARDO
MAFFEZZOLI ELEONORA
PATTUMELLI FRANCESCO
PORTO LUCA
PISANI IVAN GIUSEPPE
LIZZI DANIELE
SCACCETTI MARIA PAOLA
DI CENSO MARCO
LOCHE ETTORE
BISOGNO EDMONDO
RIZZO VINCENZO
LUTTAZZI EMILIANO
CORRIERI GIOVANNI
CORSI PAOLO
DI DONATO MARIA
MANGIONE ANGELO
BENEDETTI SIMONE
MARTINCICH DIEGO
BUCCARELLO VITO
ZOCCARI LUCA
SCANO ANDREA
SILVA LEONARDO
DERIU SEBASTIANO
VENUTI DAMIANO
MASI MASSIMO
SCALZO ROBERTO
ROSSI BERNARDO
CASCIARO BENITO
LAROCCA ROCCO
PIETROPAOLO ANDREA

PAGLIONE TONINO
RIZZI ALESSANDRO
LADISA LUIGI
VALENTE SERGIO
AMOROSO NICOLA
CENTORAME DINO
DI NARDO ROBERTINO
SANNA FRANCESCO
PETRONI CARMELA
GABRIELE CRISTIANO
FONZEGA MARIA GRAZIA
DEIDDA SALVATORE
AZZARO MARIA
GARDOSI GIULIO
VITELLI PIERLUIGI
MONTI CLAUDIO
CIACCI CLAUDIO
MONACO ROBERTA
BRUNO ROBERTO
SEMINATI FABIO PIERINO
AMICOSANTE PAOLO
RAPPOCCIOLO FRANCESCO
IABONI CARLA
PISTOLESI ELENA
SAPIENZA ANTONIO
SELVI GIANLUCA
PETRONELLI DOSOLINA
COLUCCI DONATO
NEGRI GIAN LUCA
LEPONE VITATERNA FRANCESCO
DE ROSA GIOVANNI
PINO PIERO FABRIZIO
MARAGNO MARCO
FINOCCHIARO MARIA AUSILIA
MONTECCHIANI ALESSANDRO
DELOGU MICHELE
VACCARO MARTINO
ZANNINI GENNARO
VIGORITO ALESSANDRA MARIA ORSOLA
REBECCHI SIMONE
GALLI ALESSANDRO
MAGRONE GAETANO
MASU MARCO
IAVARONE GAETANO
MARRA RAFFAELE
SCIARROTTA TOMMASO

PIANCAZZO GIUSEPPE
CENNAMO GELSOMINA
LENZA FABRIZIO ETTORE
ARAGIUSTO ALDO
AMARU' FRANCESCO
ANTONELLI PAOLO
PORRINO GENNARO
FISCHETTI ALFREDO
ZAFFINO COSIMO
CARETTO EMILIA FLAVIA
SACCUCCI CRISTIAN
PALATUCCI CLAUDIO
SANTORO NICOLA
PIERLEONI ANDREA
GIGLIOTTI ANTONIO
LARDIZZONE ANTONINO SALVATORE
DE MARCO FABIO
TOMEO PANTALEONE ELIO
PITZOLU MARCO
DE BISOGNO SALVATORE
PAOLINI KATIA
LASCO GIUSEPPE
LEPANTO PIETRO
FERRARO FABIO
RUSSO ANNAMARIA GERMANA SOFIA
LONGO WILHELM ANTONIO
ORSI MAURO ANTONIO
MORACCI ANTONINO
PASSERI ERCOLE
TABACCHINI ROBERTO
BRAMATO MIRKO
PICCININI CESARINO
STANIZZI FRANCESCO
MALGIOGLIO MARGHERITA
AVELLA LUCA
ABBATE CARLO ALBERTO
FESTINI UMBERTO
ZUIANI DANIELE
SBRISSA IVANO
FIASCHETTI EMILIANO
DANESE ALESSANDRO
SQUARCIO NICOLA
IACOLARE STEFANO
SCIMONE LEONARDO
BONINA ROBERTO FABIO MASSIMO
MASTRANDREA MARCO

PALMERI ANTONELLA
SALVIANI FABIO
PRONESTINO MARTINA
TOSCANO FABIO
CIPOLLONE GIOVANNI
CARAGLIA LEONARDA
LUCHINI LIBERO
RISTORI DAVIDE
LOLLI MARCO
CAPECCIA ANDREA
CIAURRO VALERIO GIUSEPPE
LANGIANO MARCO
RADOS ANDREA
DE NICOLA ANGELO QUINTILIO
MARINI DIEGO
TESTA DOMINIQUE
SANI FRANCESCO
NIGRO TATIANA
FOSSATI PESARESI SERGIO
LUCIANO RAFFAELE
MALARA CONSOLATO
STABILE ALESSANDRO
CALFAPIETRO CLAUDIO WALTER
COMPOSTO ANTONIO
LELARIO VERONICA
LONGOBARDI GIACOMO
FERRINI MILKO
PARDO GAETANO
RALLO COSTANTINO
BRIZZI GIANLUCA
GIANNONI JACOPO
CICALESE ANTONIO
MORETTI LUCA
PRIOTTO GIOVANNI CARLO
GENOVESE RAFFAELE
ATTANASIO MARCO
ARNESANO ALESSANDRO
MAROTTA FILIPPO
SAMMARTINO CALABRESE CONCETTA
ZACCAGNO LORENZA
VECCHI CORRADO
BONAVITA ROSARIO
MOZZILLO PASQUALE
ASCENSI COSTANTINO
LORENZON STEFANO
MARTINELLI ANTONIO

FIORILLI ROBERTO
RUSSO MARCO
PINGARO DONATO
MONTECCHI LUCIANO
SEVERINO FRANCESCO
FIENI SERGIO
NOBILE FERDINANDO
BUONO GIULIA
MIRIELLO LUIGI
SARAGNESE SANDRA
LOCHE MARCO
RENN ALESSANDRO
DE TOMA SILVIA
TUDISCO SANTO
SPINELLI ALESSANDRO
MINAFO' MARCO
CERASA ERMINIA
PERRI SALVATORE
SUERGIU ELISEO
SCARAVONATI FABIO
MARONGIU PIERDANIELE
BARTOLOMEO FRANCESCO
TURCO MAURIZIO
PARLANGELI GIUSEPPE
MANCINI GIANCARLO
ROMEO GIOVANNI COSIMO
CADONI CARMEN ANTONELLA
MATTEI YURI
TOSELLO SEBASTIANO GIOVANNI
DEBERNARDI MARCO
PETRARCA EMMA
RINELLI MICHELE
TORRIGIANI DANIELE
LAGGIARD GIULIANO
DI CARLO FILIPPO
PENNETTA CARLO
GENUARDI ENZO
FANESI BENEDETTO
SPICA ANTONINO
FARRONI SILVANO
D'ELIA SALVATORE
MARTELLI PAOLO
CHIOCCI MICHELA
D'ANDREA ANDREA
PIPPA FRANCESCO
TESTA STEFANO

SALVATORE GIAMPIERO
PALMAS ANDREA
LIURNI MARIA CRISTINA
PERAZZI ANTONIO
RUSSO GIOVANNI
TAORMINA MASSIMO
BRUNDU FABRIZIO
CICCHIELLO ANTONIO
ZEZZO STEFANIA MARIA GIOIA
DI BLASI STEFANO
MADIA FABIO GIUSEPPE
MENTASTRO GIOVANNI
MEROLA GIANLUCA
CARACCILO DOMENICO
PIRILLO ADRIANO
LUNARDI DANIELE
STELLA GIANCARLO
DE NANNI VIRGINIA
SALIMBENI STEFANO
FERSINI LOREDANA
BARONE ANTONIO
LEBANO ROSSELLA
MAZZARIELLO ANDREA
NAPOLEONE ANDREA
MELE ANNA
MARINO GIOVANNI
LASFERZA LUCA
AZZONI FRANCESCO
CARDARELLI LUCIANA
POGNANT ROBERTO
PECCIA ADDOLORATO
VECE MARIO
CHIMENTI PIETRO
ALBANESE GIANLUCA
PERINI MASSIMILIANO
ACETO VINCENZO
PERELLI MIRKO
GIZZI ARCANGELO
TOMASI FRANCESCO
LOZITO PIETRO
OCCHILUPO GIAN PIERO
BARBATO OLIMPIO
SOLZA ALBERTO
ISONZO SALVATORE
FONTANA ANDREA
MARRA FABIO

AZZARELLO ANGELICA
GRISANTI SALVATORE
LEONE VITANTONIO
DI FANTE GIOVANNI
MARCELLI TAMARA
LACAGNINA CLAUDIO CATENO
IACOVELLA MICHELE
DAMINATO MANUEL
FACCINI ALESSIA
CALDARONE ANTONIO
DE FAZIO ALBERTO
D'ALOISIO GIOVANNI
MELI ROBERTO
BUCCARELLO JOHN
D'ERRICO EMILIANO
GOSTNER CHRISTIAN
STROFFOLINO GREGORIO
DI FRANCO SIMONE
TROMBADORE PIETRO
ZORZAN ANDREA
SCHIRALLI VINCENZO
PACETTO MARCO
CASULE GIOVANNI
MAROTTA ROSITA
BONOMI SONIA
PETROZZIELLO MAURO
MASCIA DANILO
DE MARTINO STEFANO
SANFILIPPO FRANCESCO
NALON DENIS
BOCCHIO ALESSANDRO
PASQUINI BARBARA
ALESSANDRONI ALESSIO
SCODALUPI ANTONIO
DELLA VALLE LAURA
DI MARCO CARLO ALBERTO
FORTIGUERRA GAETANO
COLELLA FRANCESCO
GOTTER GIOVANNA
MOSCHINI ANDREA
DE BERNARDINIS STEFANO
PIERI FABIO
MONTUORI CLAUDIA
DELLE DONNE PAOLO
BULLACE MARINA ADELE
TRIMIGNO DOMENICO

PANEBIANCO EROS
CIOFINI ILIANO
DONEDDU PIETRO
MORSELLI MARCO
TOMBOLESI ALESSANDRO
BRUNDU RAFFAELE
SCONOSCIUTO MICHELE
MAURIELLO CONCETTA
FASANO ORLANDO
PUGNAGHI AMBRIDE LUCA STEFANO
ROSSI ROBERTO
AMORESE CLAUDIO
VALLARIO ADRIANO
NICOLINI MARCO
LEMBO GIOVANNA
MANISCALCO DANILO
CASO FRANCO
CARRIERO ANGELO
TOMARCHIO ORAZIO
RANDAZZO LUCA
DE MARCO CARMELO
CORRADINI ANDREA
ZICCHINOLFI FRANCESCO
GIUZIO ANTONIO
TRIULZI STEFANO
GUARASCI MICHELE
SALVIATI TAMMARO
CARBONARO CARMELO
FORTUNATO FRANCESCA
FORTUNATO MASSIMO
PATRIARCA LORENZO
PIROLA MANUELA
MAGINO CLAUDIO
D'ARIA GIOVANNI
RAMETTA UMBERTO
PEREZ EVA MANUELA
CILLUFFO ANTONINO
CATALANO GIOVANNI
MARTINI DI NENNA FABRIZIO
GARINO MARCO
RICCIARDI MARIO
ALBANESE MARCO CRISTIAN GIANNI
CECCHINI EMANUELE
CIOTTA FABIO
BORON WILLIAM
PERES FLAVIO

BOCCAROSSA CARLO
BELLAFIORE PAOLO
SANTINI DANIELE
CANZOLINO IDA
MOSCONI FRANCESCO
CAMPIONE GIUSEPPE
ROMUALDI GIULIANO
GENNUSO CORRADO
PANE BRUNO
ROSSA ALBINO
GUIDA SALVATORE ALESSANDRO
BONFINI PINTOR MAMELI UMBERTO
LAGANA' ANTONINO
GARRONE BARBARA
VOLPE ROBERTA
LEOTTA GIANLUIGI
COMITTI BERE' EMANUEL
RUOCCO GIUSEPPE
MASTROTOTARO GIANFRANCO
ZUGNO MANUEL
LUISE RAFFAELE
PASQUALI NELSON
SAMPOGNA LEONARDO
MAZZALUPI MARCO
DE PADOVA GREGORIO
CIPRIANI MICHELE
DI NARDO RAFFAELE
ALESSIO IPPAZIO
PROIETTI ALESSANDRO
CARUSO GIOVANNI
BELLINI VINCENZO
POLITINO FABRIZIO
PIAZZOLLA RUGGERO
CIONI FRANCESCA
FRISON STEFANO
FAGGIANO FABRIZIO
LEONE GIANLUCA ROBERTO
OTERI CATERINA
CAPPELLI ANNARITA
GRASSO SALVATORE
MUFFO PAOLO OSVALDO
VARGIU MARCO
COVELLA DANIELE
BOSCHI MARIA TERESA
AMITRANO CARLO
BIANCO UMBERTO

GRANAFEI ERMANNO
URSO CARLO
CECI DANIELE
OTTAVIANI FILIPPO
LA RAGIONE GIACOMO
NICOLAI FILIPPO
RUVA MASSIMILIANO
DE VINCENTI DANIELE
SCASCIAMACCHIA GIONATAN
SCIFO ADRIANO
ZUIN WALTER
MILOTTI SILVIA
RUSSO ANDREA
SERIO VINCENZO
MUSTARI DANIELA
MASCHERONI GIOVANNI
MANNANICI DARIO SALVATORE
SCIMONE VINCENZO
PILOTTO ALBERTO
FERRARI UMBERTO
FERRARO LUIGI
COLARIETI MASSIMILIANO
MARZANO FRANCESCA
DE BIASE MARIO
PRO DANIELE
MISIANO FRANCESCO
TRAMPUZ BARNI FABIO
CALLINI ALESSIO
MASULLO VALERIO
GIANNONE ENRICO
CATONI CARLA
INFANTINO GIANCARLO
SCIARRA SILVANO
TOMADA IGOR
TOLFO GIANCARLO
CONDOLO DAVIDE
DI PERSIO FEDERICA
DE GENNARO BENIGNO
DE SANTIS ELVIRA
ITALIA ROSA DANILA
PENNAFINA MAURO
ZINALI MIRKO
CURIA AGOSTINO
SIBILIA SIMONA
RAPAGNETTA DANIELA
REDA CAROLINA

BENEVIERI MARCO
SANTOLINI TOMAS
NAVARRA FABIO
CIACCI MARTA
AMUSO ROSARIO
CARBONE PAOLO
SCARPETTA DANIELA
NESELLO CHRISTIAN
GAMBINO FABIO
PALUMBO EGIDIA
MARCUCCI GIULIA
CUCI SAVERIO
CERULLO GIOVANNA
RUSSO DANILLO
BIFULCO MICHELE
ROMANI GIUSEPPE
SCUDERI FRANCESCO ANDREA
MARRETTI MARCO
COPPOLA SERGIO
MANCINI MASSIMO PONZIANO
MAIELLO DOMENICO
SCIORTINO GIUSEPPE
MUSOLINO GIUDITTA
PAGLIARA GIOVANNI
MERGIOTTI FABRIZIO
MANGIONE CARMELO
GIANSIRACUSA FRANCO
ALBINI ISABELLA
BUZZI FRANCESCA
MAGGIORE SANTO
GERVASI FRANCESCO
CIPRIANO CECILIA
BURBATTI ANDREA ENRICO
CIRIACI ANTONELLO
LUCCHESI GIAMPAOLO
FALIVENE GENNARO
LERONNI GIUSEPPE MARCO
TIDILI ALESSIO
ZAGO MARCO
BAGNATO DANIELE
MARCUCCIO GUIDO
LOMBARDO PASQUALINA
GORI ALESSANDRO
FRAPPAMPINA GIUSEPPE
MAZZA ALBERTO
MURA GIANMARIO

ATZENI GUIDO
LAMBRESCHI DIEGO
SPIZZICO MASSIMILIANO
PAGLIALONGA LUIGI
POMPIANU PAOLO
PIRAS CLAUDIO
VALENTE VITTORIO
CIFARELLI ANTONIO
BARTOLETTI DANIELE
STELLITANO FRANCESCO
PINTUS MARIA DANIELA
CARRARO STEFANIA
INVERNIZZI RICCARDO
TORRACO COSIMO DAMIANO
CALDARONI MASSIMO
BIFFARO LUIGI
INDRIZZI CLAUDIO
SUFFERINI GIUSEPPE
DI LEO ALFREDO
FAGO CARMINE
DI MARTINO FRANCESCO
CORCIONE PASQUALE GABRIELE
PORRAZZO GIOVANNI
PAOLETTI RENATO
PELUSO GIOVANNA
FERRO NICOLO'
COSTANTINI GIOVANNI
MOLINO GIUSEPPE
DI TULLIO CARMINE
GORI STEFANO
BELLAVIA TOMMASO
PICCIONE PAOLO
PROCOPIO MASSIMILIANO
PATITUCCI GIUSEPPE
PANZERI EMILIANO
MARCHESE FLAVIO
TAIOLI MAURIZIO
GENTILE ANTONIO
GIAMBI ALBERTO
TRICOMI MASSIMO
RICCUCCI DAVIDE
GATTOMELATO ANDREA
SENATORE SALVATORE
RICCOBENE DANILLO VINCENZO
DIMITRI MASSIMO
GALLO MARIO

MAZZIER ALESSANDRO
PICCIONE CORRADO
LEONE GIANFRANCO
BLUNDA SERGIO
DI TOMMASO ANNARITA
CORSINI BEATRICE
LIA FRANCESCO ATTILIO
DI MECO ALESSANDRA
LUCCA FRANCESCO
BONO FABRIZIO
DI CRESCE ROSANNA
SERRA SEBASTIANO
SAMMARTANO DAVIDE
SPANU SERGIO
TOSSI ALESSANDRO
LEONI RENZO
IAIA GIANPIERO
CACCIOLA BIAGIO
SANTOPUOLI MICHELE
D'ALESSANDRO ANTONIO MARIA
BARDI FABIO
SPETRINI CRISTIANO
CULOTTA EMANUELA
MENICHELLI FEDERICO
CUNA ALESSANDRO
PEZZINO TOMMASO
PAU DANIELA
ZAMPIERI LEONARDO
CORELLI MORENO
PANTANO SEBASTIANO
MARCONE ANTONIO
SAVARESE MARIO
BRIZZI DEBORAH
BILARDI ANDREA
SCIBILIA BENIAMINO
GIUSTI MARIA PIA
D'AMICI ROBERTA
DI MAIO ANTONIO
IANNI DEBORAH
BENANTI GIACOMO
NOVIELLO GIOVANNI
MAIORINO ROSANNA
FACCHINELLO FABIO
ACCARDI INNOCENZO
FALLONE MASSIMO
DAMIANO COSIMO MARCO MINO

CHIRIVI DANILO
ESPOSITO MARIANO
PELUSO VITO
LACEDRA PHILIPPE
DE STRADIS MARIA
CASCONI GIUSEPPE
ULIZIO DANIELE
POZZO ANDREA
CECAMORE ALESSIO
GIULIANI ANDREA
NADILE MAURIZIO
SECCO LEONARDO
PROVETTA MARCO
URRARO GIOVANNI
CHICCHI FABIANA
DI STEFANO IRIS
AMENTA MARCO
PISTACCHIO CARMELA
D'ANNA ORAZIO MASSIMO
CELLINI MAURO
BOSCHETTI ANDREA
SALVATI ROBERTO
BADALAMENTI SERGIO
NARDONE ANGELO
RUBEO ANTONIO
CUMAR SANDRA
MAZZARELLI ANGELICA
RUSSO ANTONIO
MALLARDO GAETANO
BRACCI ALESSANDRO
BONCORAGLIO GIOVANNI
SCIVETTI LEONARDO
SERIO GIANLUCA
DE STABILE GIULIANO
MANNU MARIO
GRECO RAFFAELA
CIANCIOLO STEFANO
BARBAN GIANLUCA
SUSCA VINCENZO
RUGGIERO GIUSEPPINA
SUGLIA FABIO
FRISCINA CLAUDIA
MADDALONI ALESSANDRO
GATTI VERONICA
PUOTI SILVIA
MARIANI PIETRO PAOLO

PERUGINI WILLIAM
DI GIROLAMI SAURO PASQUALE
GANDOLA DAVIDE
OTTOLINI WILLIAM
CECERE FERDINANDO
GABRINI DAVIDE
AMBROSINO ALESSANDRO
PANZA MARCO
DE STEFANO ALESSANDRO
PILATI ETTORE
COPPOLA FRANCESCO
CIANI ANDREA
BERNARDI DAMIANO FRANCESCO
CASCIANI LAURA
LANGELLA ALBERTO
RIPA ROBERTO
CIMMINO ANTONIO
MOREA LUIGI
DI DIA GIUSEPPA
ESPOSITO MARIA ROSSANA
CIUFFETELLI ROBERTO
ZUBIANI SANDRO
BERTINI FABIO
ROMANO ROSARIA
DAMANTI VINCENZO
MAZZAGLIA ALFIO
COSSU GIANLUCA
PANCIA UGO
BENCIVINNI LUCIO DIEGO
RIGHETTI ANDREINA
PIZZA SIMONE
STIGLIANI FABIO
SANNA ANNA MARIA
FORTE PAOLO
PAZIENZA SALVATORE
LA PORTA FABIO
RODOLICO ANTONIO
GIACHINO ENRICO SILVANO
AVAGLIANO SALVATORE
DE FILIPPIS VINCENZO
ALIBERTI VINCENZO
CAMPOLO GIUSEPPE
METRANO VITTORIO
DEL ROMANO DAVIDE
BOSCO LUCA
BIANCO SIMONA

CHIGHINE DONATO JANKO
IZZO CARMELA
DELLA VALLE GIANNI
PRESUTTI MASSIMILIANO
AMBROSECCHIA ANNA MARIA
APOLITO ANTONIO
CANNELLA GIAN FILIPPO
MARINO GIUSEPPE
CENTAMORE ALFIO
MACALUSO GIUSEPPE
LANNI PASQUALE
MOSCARELLI PIETRO
D'ANTUONO PIETRO
DE SALVIA RAFFAELLO
GIORGINI FRANCESCO
PELLEGRINO DAVIDE
INTOTERO ROBERTO
CIANFARANO LIA
ORSI ALBERTO
GRAZZANI SIMONE
CITTERIO CLAUDIO
ROMITI ANDREA
SAU LIBERATO ANTONIO
LAUGELLI MONIA
IANNO' MATTEO
GRASSI WALTER
GIOVANNOTTI VALENTINA
CANTISANI EMILIO
SPADI FRANCESCO
SCALFI GIANPAOLO DONATO
ORLANDO SABRINA
PANTANO SIMONETTA
LO RUSSO GRETA
FABRI ANTONIO
IODICE ANDREA
CAPUANO GERARDO
CINQUE GIUSEPPE
BOCCHETTI DOMENICO
MIELE PASQUALINO
BENEDETTI SILVIA
SILESU CARLO
LAURETI LEONIDA
PETRILLO ANTONIO
PIZZI EMMA
PATACCHINO MIRKO
CACCAMO CONSOLATO

LUCONI DANIELE
LIPPOLIS GIUSEPPE
BOSCOLO MENEGUOLO FIDENZIO
VASTINO TRAMUTOLA MICHELE
MASTRACCO MASSIMO
DI BLASI SANTINO GIANFRANCO
RICCI ANNA
NUTI LUCA
ZANETTI CRISTINA
SCIBILIA GIUSEPPE
ROMANO PASQUALE
BRANDI FERDINANDO
BIASI COSIMO
PEPE FRANCESCO
LENOCI ANTONIO
VEGLIA MASSIMO GIORGIO
MARCOCCHI GUIDO
CARDI CARMINE
PRIVITERA GABRIELE
PALUMBO ALESSIO
MORETTI VINCENZO
COSTANTINO MICHELE
NENNI CARMEN
BAIOCCHI LIVIA
TURANI OMAR
TROCINO FIORENZO ADOLFO
LAURETANO ROBERTO
DE MILATO SALVATORE
ZITO MAURO
DELICATO ANTONELLO
TORELLO BIAGIO
LAURENZANO GIUSEPPE
MASTRACCO VINCENZO
PLASTINA IVAN
CAPPELLETTI FRANCESCO
TERRANOVA MASSIMO
MENGUZZATO MICHELE
PIAZZA VINCENZA
MASCOLO MARZIA KETY
LENTINI GIUSEPPE
STABILITO ANTONIO
PRINCI GIUSEPPE
ARDOLINO SAVERIO
POSSEMATO COSIMINO
LOMBARDI DANILLO
DI MARIO CLEMENTE

PARIBELLO STEFANO
CUNDARI GIORGIO
DI MICCO MICHELE
SCIPIONE SANDRO
VOLPE GIUSEPPE
ZACCARI FABRIZIO
BAJARDO STEFANO
GUARIGLIA ROBERTO
GRASSO RAFFAELE
CONTE VINCENZO
FORGHIERI ORESTE
GIACOMARRA GIUSEPPE
MARZI SAMANTHA
BERARDINI FRANCESCA
LO RE ARABELLA
BENEDETTI TIZIANO
TICCONI ANDREA
VALPONDI MARCO
GIUSEPPINI MASSIMILIANO
DE LETTERIIS INCORONATA
BERRETTA ANTONIO
BRIOLLOTTA BENEDETTO
SPERA GIAMPIERO
DE ROSA MARIALUISA
VACCA LUIGI
MARCOCCIO FABIO
BELLOMO ROBERTO
VECCHIARIELLO EMANUELE
DE CONTI ARISTIDE
FABBRI SIMONE
BUBICI ANGELO MATTEO
MIRAGLIA FABRIZIO
BERTAGNINI ENRICA
LISUZZO MARCO
VARVAGLIONE FELICIANO
SCAFFA VITTORIO
DI MASSIMO ANTONIO
GRAMAGLIA TIZIANO
BOVINO AMBROGIO
ANTONELLI GIUSEPPE
GENTILE ANSELMO
CALITRI MAURO
CAGLIOSTRO SANTO ALESSANDRO
DI LORENZO MICHELE
BUZZI LUIGI
TURSI ANDREA

LANZA VOLPE MARCO
BADAGLIACCA GIOVAN BATTISTA
TALLARIDA GIUSEPPE
BOSSI FEDERICA
CIPRIANO TINDARO
GROSSI ANNA MARIA CRISTINA
NICOLO' MARCO
FIORE ANTONIO
PONTARI ANTONIO
CIOFFI CATIA
FALZONE IVANO
CASTELLANA ROSARIO
LUSA ORNELLA
MICHELAZZO DAVID
MASI MATTEO
FORTUNATO ANTONIO
TANCO FRANCESCO
CUTULI LOREDANA MARIA GRAZIA
COTESTA ZANI
FAZIO FRANCO
FRANCESCA LUCA
IODICE ANDREA
VALENTE MARCO
PAOLONI STEFANO
MATTIA MARCO
PIZZOLO SABRINA
ANGELINI FRANCESCA
PAZZELLI MARCO
CAPO SERGIO
CIRINO MASSIMO
DE SIMONE ELENA
FORMICHELLA MICHELE
FIORAVANTI LUCA
FRANGIOSA ROBERTA
PAVAN MAURIZIO
PAOLETTI MARCO
SARDARO MARIO ANTONIO
ANNOVAZZI MARGHERITA
LUPO LEONARDO
MASTRODDI GABRIELE
FALCO LAURO
BRANDOLINI ROBERTO
DURANTE DANIELE
SANGIORGIO ATTILIO
LENTINI ALESSANDRO
SOLLO GIANLUCA

GILARDI CLAUDIO
AUDISIO DAVIDE
FELIZIANI ROBERTO
CAVALLO ALDO
MENZO GAETANO
COLONNA GIANLUCA
MONGELLI ROBERTO
LOTTI TEODORA
GIUGLIANO ANIELLO
SOLDI YURI
NAPOLITANO CARMINE
ESPOSITO CARLO
BOLDRINI VANESSA
CASTELLUCCIO NICOLA
MAZZOLA GIOVANNI
RUI GIUSEPPE
DE MARCO ADRIANA
DE NUNZIO ADRIANO
TARTAGLIA MARSILIO
FERRARI NICOLA
ROSSETTI GIAN MARCO
VITALE FEDERICO
PALLADINO ENRICA
PRUDENTINO ANGELO RAFFAELE
GUIDONE GIORGIO
STAGNI PAOLO
GABRIELLI GINO
RUSSO LUCIO
D'ANTONIO MASSIMILIANO
LAZARICH LUCA
CONGIU STEFANO
MAIORANA ROBERTO
TORRE DOMENICO
CUCCINIELLO LEONARDO
GROSSO DAVIDE
PIRROTTA IGNAZIO
AVERSANO GENNARO
SENATORE TOMMASO
SIDOTI RICCARDO
DIBELLO DANIELE
RODINIS NICOLETTA
GAZZILLO ANNA
SAGLIANO GIUSEPPE
DI LORENZO GENESIO NICOLA
LAZZARI IVO
MORELLI ALESSANDRO

BERNARDESCHI ANDREA
DI VITA VALERIO
MARCIANO MARCO
DONNINI CHRISTIAN NELLO GIORGIO
DIPIERRO DANIELE
GENOVESE VINCENZO
SANNA ALESSANDRO
DI CRISTINZI UMBERTO
CANTILE GAETANO
CERBAI ANDREA
SALAMONE PAOLO
FLORIS MARCO
SCHIAPPA EMMA
DE MATTEIS TOMMASINA
IMPARATO IDA
TARANTINO ANTONIO
DI CAPUA MAURO
PASANISI GREGORIO
VADALA' GIANLUCA
TRANCHINA ALESSANDRA
CUOMO FRANCESCO
LONGO ANTONIO COSIMO
SALIERNO FRANCESCO
CAFASSO ALDO
VALENTINI STEFANO
ANDRONACO SIMONE
CUOMO MASSIMILIANO
TAMIAZZO MARCO
PELLICCIONI ALESSANDRO
D'ANDREA MARIA GRAZIA
CICOLETTI FEDERICO
ALESSI ALESSANDRO
MIGLIORISI GIOVANNI
PUCCI EUGENIO
ALBERTINI MICHELE
SCORDELLA ANDREA
GIUA GAVINO
SARACENO PIERLUIGI
CERBINO MARCO
BALLANTINI ALESSIO
COLECCHIA FABIO
INGROSSO LAURA
CALOGERO CRISTINA
VELO MARIALUISA
BARILLA' TIZIANA
PARISI ERNESTO

CAPRINI MASSIMO
RADESCA PASQUALE
SANTACATERINA YURI
LUSANA SIMONE
LEO SABRINA
RASPAOLO MARCO
VALPOLINI LODOVICO
MEROLA LUIGI
INGRASSIA DANIELE
RAMPONI LUIGI
PORTELLA FRANCESCO
PALLADINO MARCO
BORGHESE FABRIZIO
CAROFANO PASQUALINA
RICCARDI CIRO
MINELLI MONICA
DATTILO VINCENZO
COINU MARCO
FIDELFI GIUSEPPE
CASILLO ANTONIO
CIOFANI FAUSTO
MARRA PIERO
PLUCHINO GIORGIO
MICELI GIUSEPPE
PEPE CLEMENTE
D'ALBERTO ALESSANDRO
VECCHIETTI MASSIMILIANO
CIPRIANO SALVATORE STELVIO
MIELE RAFFAELE
D'ARTISTA MARCO
DISEGNI GIACOMO
VIGGIANO SALVATORE
TUOSTO CESARE
LAFORTEZZA FABIO
SCHETTINI VINCENZO
LANZONE GIANFRANCO
CIOCARI ROBERTO
INCAMPO ANGELA DANIELA
MAIERA ANTONINO GABRIELE
LEONARDO ANGELO
PANU RENATA NICOLINA
CITRO AMELIA
PICCOLO ANTONIO
MOTTA PAOLA
FONTANA DANIELA
FAZZONE ACHILLE

SMACHETTI FEDERICO
GRECO GIUSEPPE
BUCCI PATRIZIA
PELLEGRINO LUCA
FANIGLIULO SALVATORE
LO CONTE GABRIELE
SCRIMA NICOLA
VILLANI ANTONIO
VANNELLA LEONARDO
TIRINELLI LAURA
SPROVIERO GIANLUCA
PEPPONI AUGUSTO
CASAPULLA DOMENICO
MASALA GABRIELE
MAURO MARCO
ZINZULA FRANCESCO EFISIO
AVARUCCI MARCO
SUCAMELI VINCENZO
MAGLIA ROBERTO GIUSEPPE
VERRASTRO DOMENICO ANTONIO
CRISPINO ROBERTO
D'ARPINO WALTER
SELLITTO VALENTINA
INCARNATI ANTONIO
MELIS FABIO
CORBOSIERO GIOVANNI
TRICARICO ATTILIO
NARDONE ANGELO
ZANNINO DARIO
MANCINI DANIELA
SPALIerno NICOLA
LOSURDO GIOVANNI
BINARIO ROBERTO
SAPORITO EMILIANO
MANZELLA EMANUELE
IMPERATO CIRO
NITROLA ALBA
BARRELLA DAVIDE NICOLA
GIANNIELLO ARMANDO
D'ADDUZIO GIANNI EMILIO
PANTALONE DARIO
RUSSO PIETRO
PIERINI ALESSANDRO
ROMEO FABRICE
DOMANICO NILO ALBERTO
GUAGLIARDO FRANCESCO

PERRONE COSIMO
STANTE TOMMASO
PARRELLA CARMINE ANTONIO
TOMMASEI GIACOMO
CHIRIZZI DOMENICO
VILLA GIANLUCA
SOSTERO GIANLUCA
CORSÀ SIMONE
GRECO MAURIZIO
SARDO SERGIO
SCOGNAMIGLIO ANTONIO
SDRINGOLA ALESSIO
RUSSO IVAN
SILVANI SALVATORE
LEONE DAVIDE
AIELLO DIEGO
VISINTIN ALESSIO
SCHIAVONE CATERINA
PINTO PAOLA
FRANZI CHRISTIAN
POLLONARA FRANCESCA
BOTTERI GIACOMO
GALATI FRANCESCO
MATARAZZO PELLEGRINO
FABRIZI FABRIZIO
MAIELLO ANNA ROSARIA
SICURELLO VINCENZO
IOPPI ROBERTO
TEDESCHI GIUSEPPE
DI GENOVA GIUSEPPE
NICASTRO PIETRO
MANCA CLAUDIO
GAETANI CLAUDIA
MICCIULLA SALVATORE
CHIAPPINI GIUSEPPE
RICCIO GIANLUCA
PANICO LUIGI
PREZZAVENTO ANTONINO
TERMINI GIROLAMO
DI CINTIO BARBARA
MOSCATELLI GIUSEPPE
SARACINO URBANO GIANCARLO
MARRUZZO ANDREA
NAPPA CIRO
GIAMBELLUCA PIETRO
PIETRACUPA MARCO

DAL NEGRO CRISTIAN
D'AMICO SAVERIO
FONTANA SILVIO
DI TRAPANI SALVATORE
FUSCO OLFERINO
AMABILE EGIDIO
SGRO' SANTO
PESCE CARLO
PALUMBO MASSIMO
LOMBARDO GIOVANNI
CALABRO' ANTONINA
TROVATO ROSARIO
MARTORANA ALFREDO
SEBASTIANELLI MASSIMILIANO
TESTA DANIELE
GUGLIELMINI SIMONE
PISCOPO GIUSEPPE
PIRRONE FRANCESCO
BONANNO GIACOMO
CAPUANO SERGIO
PASCUCCI ANDREA
VARALLO GIUSEPPE
TAGLIAFIERRO GIOVANNI
CHIANESE DOMENICO
SALVEMME MARIA PIERA
CONTE FEDERICO
ROVILLO GAETANO
LUPO SALVATORE
BERNACCHINI ROBERT
MENTIL SONIA
ESPOSITO GIUSEPPE
BRIGUGLIO FRANCESCO
BOCCIA LUCA
MALIA ROBERTO
CAVOLATA ROBERTA
PANZA GERARDO
RICINO PATRICH
D'AGOSTINO LUCA
RIGON DANIELE
TARDANI GINO
SANTORO GIOVANNI
PIGNATARO FABIO
GIGANTINO EMILIA
MASTEL ENNIO
LA VECCHIA CATERINA
GIANNINI SERENA

TOSCANO FABIO
LEGGIO GIOVANNI
SOMMA ORESTE
DE SIMONE ANDREA
SORRENTINO ALESSANDRO
MADDAMMA ANTONIO
MOLINARO LUIGI
SCILIPOTI ANDREA
PICCIRILLO MARIANO
TOFANARI PAOLO
LIUZZO GIUSEPPE
DE CRISTOFARO ALESSANDRA
GUASTAMACCHIO FABIO
GENTILE VALERIO
PILOSU MARINELLA
CALLERI FRANCESCO
IANNACO GIANLUCA
COSENTINO CARMINE
BALDUCCI RICCARDO
IMMORDINO LUCA
FEDERICI LUCA
RUGGIERO MARCO
ROSSINI EZIO GIANNI
GRASSO ALESSANDRO
BRASCA FRANCESCO
RESTUCCIA LUCIANO
FILIPPELLI LUIGI ROSARIO
SGANDURRA GIORGIO
MUSCIA LIBORIO
PASTORE ARCANGELO
RAGO GIANVITO
MENDUNI CHRISTIAN
PALADINO LINO
IPPOLITO COSIMA
PIERANGELINI ROBERTO
CHIARBONELLO GIACOMO
ORRU' ANTONELLO
RESTA SALVATORE DANILO
PIRA SALVATORE
MASUCCIO GRAZIANO
BACCI ANTONIO
VERNI FRANCESCO
STEFANI ERMANNO
LAMANNA FRANCESCO
CURTI SANTINO
ROCCO MATTEO

MUNNO UMBERTO
LAURO FILIPPO
CADAMO FABIO
BONANNI FILIPPO
DE LUTIIS ANGELO
MARRA COSIMO
IAPADRE LUIGI
SARNO CARMINE
GATTO PAOLO
DI CARLO ROSSELLA
VINCI FABRIZIO
COSSU GIANLUIGI
MIRINO ROSARIO
BELLINO FILIPPO
MICHELUTTO ROBERTO
DE BATTE' MICHELE
NEVOLA MASSIMILIANO
SUFFOLETTA MAURO
MIELE MICHELE
DEVANGELIO SALVATORE
DI RUGGIERO CLAUDIO FRANCESCO
OTTAVIANI STEFANO
CUEL ALEX
BERNARDI DAVID
FRAGASSI MONICA
SOMMAVILLA KORIS
SAPIENZA PATRIK
RUSCINO NICOLA
DELLA ROCCA PASQUALINO
D'AMICO EMANUELE
PINZA LAURA
D'ONOFRIO GIOVANNA
PACE CLAUDIA
DE PIERO FABRIZIO
DE LUCA ALESSANDRO
CIPRIANO MARIANO
TARDOCCHI DANIELE
MASTROGIOVANNI FABIO
LOPEZ GIANPIERO
LABANCA ANTONIO
CAMPO FABIO NICOLA
NAPOLETANO GIANCARLO
MALAVASI CINZIA
BRUNELLI DARIO
FORTINO LUIGI
FERRARA GIUSEPPE

MARANDO FRANCESCA
BARBERI GIUSEPPE
CONCAS CLAUDIO
CAPPELLACCI MANUEL
PROPERZI LOLITA
SORRENTINO GIOVANNI
PIRO PASQUALE
LEONE DAMIANO
FONZO LUIGI
MIGNONE PASQUALE
GAGLIARDI DOMENICO
DIODATO DARIO
DE GIULI LAURA
MUGNAINI ALESSIA
GALGANI RICCARDO
DI SANO DANIELE
MUNTONI GIOVANNI ALESSIO
BOARETTO MAURO
MANCINI FEDERICO
AIARDO GIANLUCA
PIRRUCCIO SALVATORE
BOVE ANTONIO MARIA
SALVONI MARCO
PAGANELLI ENRICO
BELLALUNA SALVATORE GIOVANNI
CARACCILO SIMONE
LA BANCA DOMENICO
GIANNINI RICCARDO
PAPA MARCO
LOMBARDI ANGELO
CORSI ANNALISA
BUTERA ANTONINO
BASOLU ROBERTO
D'AMATO GAETANO
IBBA MARCO RENATO
ALLEGRO FRANCESCO
LEONARDI FLAVIO
ANGELINO DOMENICO
MIRIZZI MICHELANGELO
MARGIORE DOMENICO
PERSICI ROSA
COLELLA ANTONELLA
SCIACCHITANO CARMELO
CAMPANARI FEDERICO
PICCIOLO GIANLUCA
COSTANZO STEFANO

FRAU MARCO
FACCHINELLI IVANA
TATEO SILVESTRO
ROSI ANTONIO
TARONNA MATTEO
GIORGI KATIUSCIA
PALUMBO ANTONIO
BIZZARRI ANDREA
SCHIAVELLA HERMES
SGATTONI DANIELE
CANALE ALESSANDRA
TOSCANO FEDERICO VINCENZO
BOGAZZI FRANCESCO
TIRABASSI MAURO
BORGHETTO ANTONELLO
FLOREANO MASSIMO
STEFANI PIERFRANCESCO
LAGAMBA CARLO
SBRACCIA VALERIA
BONDICI MARIO
LABIANCA ORAZIO
BALDOLINI VALENTINA
ZOU ALESSANDRO
MONACO ALESSANDRO
IACOI GIOVANNI
SCHEDRAMMA MARCO
BRAMANTE DANIELE
FIGUS DANIELA
DE VIVO ANTONIO
COIANA FABIO
DE SOCIO ERMANNO
SORRENTINO VINCENZO
FRANCALANCIA PAOLO
BENEDETTINI DENNIS
BERLANDA ELEONORA

CENGARLE FABIO
MARIELLA GIUSEPPE
LODDO FAUSTO
LA MONACA ANTONELLO
CAPASSO MARCO
AZZONE GAETANO
MACALUSO GIUSEPPE
VALENTE ANTONIO
CAPASSO MARCELLO
DI GENOVA GIOVANNI
PUCA RAFFAELLA
FLORIS MARCO
MIELE ANGELO
CUSTURERI FILIPPO
MADONNA LUCA
TERRITO VINCENZO
GIORGI DANIELE
COLALUCE NICOLA
BRIGNOLO ROBERTO
GAGGIOLI ALESSANDRA
COMPAGNONE GIANCARLO
CORIO FABIO
FASCI DANIELA
CAPPETTI ETTORE
DE CAGNA TARCISIO
COSTA LAJA GREGORIO
BERTOLA LUCA
CASSATA DIEGO
POSTIGLIONE DIEGO
ATTIANESE CARMELA
TANGORRA ALESSANDRO
CAIANIELLO NICOLA
CLEMENTE EMANUELE
NERI FABRIZIO
CONDELLO FABIO

FINE ELENCO. Unitamente al presente atto viene inviata all'Amministrazione copia digitale dell'Ordinanza Cautelare resa dal TAR Lazio-Roma, sezione Prima Quater, in epigrafe richiamata.

Salerno, 16 gennaio 2018.

Avv. Tommaso De Fusco